



# POR FSE 2014-2020 REGIONE DEL VENETO

PROGRAMMA OPERATIVO REGIONALE FSE 2014-2020



Unione europea  
Fondo sociale europeo



REGIONE DEL VENETO

**PROGETTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA SPECIALISTICA PER LA REALIZZAZIONE DEL SISTEMA DI INDIVIDUAZIONE, VALUTAZIONE E CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE E PER LA MANUTENZIONE DEL REPERTORIO REGIONALE DEGLI STANDARD PROFESSIONALI (RRSP), PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO 6 (MIGLIORARE L' EFFICACIA E LA QUALITÀ DEI SERVIZI AL LAVORO E CONTRASTARE IL LAVORO SOMMERSO) DEL PROGRAMMA OPERATIVO REGIONALE - FONDO SOCIALE EUROPEO 2014/2020, REGIONE VENETO, ASSE I. CIG 8977725D07**

**Venezia, lì 10/11/2021**

IL PROGETTISTA:

dott.ssa Simonetta Mantovani

VISTO: IL R.U.P.

dott. Alessandro Agostinetti

**Elaborati progettuali**  
**(art. 23, comma 15 del D.Lgs. n. 50/2016)**

**a) Relazione tecnico-illustrativa del contesto in cui è inserito il servizio;**

1.	Provvedimenti di riferimento	pag. 4
2.	Premessa e finalità generali	pag. 7
3.	Quadro di riferimento POR FSE 2014 – 2020	pag. 14
4.	Obiettivi generali dell'intervento	pag. 14
5.	Contesto	pag. 14
6.	Oggetto dell'avviso	pag. 14

**b) Indicazioni e disposizioni per la stesura dei documenti inerenti alla sicurezza, di cui all'articolo 26, comma 3, del D. Lgs. n. 81 del 2008;**

pag. 15

**c) Calcolo degli importi per l'acquisizione del servizio;**

1.	Premessa	pag. 16
2.	Calcolo delle giornate richieste per i diversi profili professionali	pag. 16
3.	Calcolo del costo orario e del costo complessivo del personale	pag. 16
4.	Calcolo dell'importo a base d'appalto	pag. 18

**d) Prospetto economico degli oneri complessivi necessari per l'acquisizione del servizio;**

pag. 18

**e) Capitolato speciale descrittivo prestazionale (specifiche tecniche, requisiti minimi che le offerte devono comunque garantire, aspetti che possono essere oggetto di variante migliorativa, compresi i criteri premiali da applicare alla valutazione delle offerte in sede di gara);**

1.	Procedura di affidamento	pag. 19
2.	Soggetti ammessi a partecipare	pag. 19
3.	Criterio d'aggiudicazione	pag. 19
4.	Stazione appaltante, base d'asta, oneri di sicurezza da rischio specifico e modalità di stipula del contratto	pag. 19
5.	Contenuti tecnici del servizio richiesto ed eventuali variazioni	pag. 19
6.	Gruppo di lavoro	
6.1	Requisiti minimi	pag. 24
6.2	Modalità d'esecuzione del servizio	pag. 26
6.3	Incompatibilità	pag. 26
7.	Coordinamento e verifica svolgimento del servizio	pag. 26
8.	Aspetti che possono essere oggetto di variante migliorativa e criteri di premialità da applicare alle offerte in sede di gara	pag. 26
9.	Luogo di svolgimento del servizio	pag. 27

10.	Importo complessivo dell'appalto ed eventuale suddivisione in lotti	pag. 27
11.	Categoria dei servizi	pag. 27
12.	Durata del servizio	pag. 27
13.	Modalità di fatturazione e pagamento	pag. 27
14.	Danni, responsabilità ed obblighi	pag. 28
15.	Accettazione dei servizi, controlli in loco e responsabilità dell'appaltatore	pag. 28
16.	Revisione prezzi	pag. 28
17.	Subappalto	pag. 29
18.	Riservatezza. Nomina responsabile esterno ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003	pag. 29
19.	Osservanza delle condizioni di lavoro	pag. 31
20.	Inadempienze, clausole penali, risoluzione	pag. 31
21.	Oneri a carico dell'aggiudicatario	pag. 32
22.	Definizione delle controversie	pag. 32
23.	Rinvio al codice appalti	pag. 32
24.	Informativa trattamento dati personali	pag. 32
25.	Proprietà dei prodotti	pag. 32
<b>f)</b>	<b><u>Schema di contratto d'appalto</u></b>	pag. 33

**a) RELAZIONE TECNICO-ILLUSTRATIVA DEL CONTESTO IN CUI È INSERITO IL SERVIZIO****1. Provvedimenti di riferimento**

In relazione alle attività previste dalla presente gara, le cui risorse sono a carico del Fondo Sociale Europeo – Programma Operativo della Regione del Veneto 2014 – 2020, Asse I - Occupabilità, la normativa di riferimento è la seguente:

- Articoli 4, 33, 34, 35, 36 e 117 della Costituzione;
- Legge 28 giugno 2012, n. 92 recante: «Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita» e, in particolare, i commi da 51 a 61 e da 64 a 68 dell'art. 4;
- Decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13 recante: «Definizione delle norme generali e dei livelli essenziali delle prestazioni per l'individuazione e validazione degli apprendimenti non formali e informali e degli standard minimi di servizio del sistema nazionale di certificazione delle competenze, a norma dell'art. 4, commi 58 e 68, della legge 28 giugno 2012, n. 92» e in particolare l'art. 3, comma 5;
- Legge 21 dicembre 1978, n. 845, recante: «Legge-quadro in materia di formazione professionale»;
- Legge 7 agosto 1990, n. 241, recante: «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»;
- Legge 24 giugno 1997, n. 196, recante: «Norme in materia di promozione dell'occupazione», e in particolare l'art. 17;
- Decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, recante: «Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30»;
- Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modifiche ed integrazioni, recante: «Codice dell'amministrazione digitale»;
- Decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76 recante: «Definizione delle norme generali sul diritto-dovere all'istruzione e alla formazione, a norma dell'art. 2, comma 1, lettera c), della legge 28 marzo 2003, n. 53»;
- Decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, recante: «Definizione delle norme generali e dei livelli essenziali delle prestazioni sul secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53» e successive modificazioni;
- Decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 recante «Attuazione della direttiva n. 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva n. 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania» come modificato dal decreto legislativo 28 gennaio 2016, n. 15, recante «Attuazione della direttiva n. 2013/55/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, recante modifica della direttiva n. 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali e del regolamento UE n. 1024/2012, relativo alla cooperazione amministrativa attraverso il sistema di informazione del mercato interno (regolamento IMI);
- Decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 recante: «Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria» convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 e in particolare l'art. 64, comma 4-bis, con riferimento all'assolvimento dell'obbligo di istruzione dei percorsi di istruzione e formazione professionale;
- Legge 30 dicembre 2010, n. 240 recante: «Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario»;
- Legge 14 gennaio 2013, n. 4 recante: «Disposizioni in materia di professioni non organizzate»;
- Decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 recante: «Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell'art. 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183» e successive modificazioni e in particolare gli articoli da 41 a 47 che riorganizzano la disciplina del contratto di apprendistato;
- Decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, recante: «Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell'art. 1, comma 3, della legge 10 dicembre 2014, n. 183» e successive modificazioni;

- Decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, recante «Disposizioni urgenti per l'istituzione del Ministero dell'istruzione e del Ministero dell'universita' e della ricerca»;
- Decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2012, n. 263 concernente: «Regolamento recante norme generali per la ridefinizione dell'assetto organizzativo didattico dei Centri d'istruzione per gli adulti, ivi compresi i corsi serali, ai sensi dell'art. 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133»;
- Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 86 dell'11 aprile 2008, recante: «Linee guida per la riorganizzazione del Sistema dell'istruzione e formazione tecnica superiore e costituzione degli Istituti tecnici superiori»;
- Decreto del Ministro della pubblica istruzione 22 agosto 2007, n. 139 che adotta il «Regolamento recante norme in materia di adempimento dell'obbligo di istruzione»;
- Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, del 13 febbraio 2013 che adotta il primo «Rapporto italiano di referenziazione delle qualificazioni al quadro europeo EQF», approvato in sede di Conferenza Stato-regioni del 20 dicembre 2012;
- Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, del 30 giugno 2015, concernente la definizione di un quadro operativo per il riconoscimento a livello nazionale delle qualificazioni regionali e delle relative competenze, nell'ambito del repertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali di cui all'art. 8 del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13;
- Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e il Ministro dell'economia e delle finanze, del 12 ottobre 2015, che definisce gli standard formativi dell'apprendistato e i criteri generali per la realizzazione dei percorsi di apprendistato in attuazione dell'art. 46, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81;
- Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, dell'8 gennaio 2018 recante istituzione e disposizioni operative in materia di quadro nazionale delle qualificazioni;
- Decreto Interministeriale del Ministro dell'Istruzione di concerto con il Ministro del lavoro e delle Politiche Sociali n. 56 del 7 luglio 2020, di recepimento dell'Accordo tra il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, le Regioni Province Autonome di Trento e Bolzano del 1° agosto 2019 (Rep. Atti 155 CSR) riguardante l'integrazione e modifica del Repertorio nazionale delle figure nazionali di riferimento per le qualifiche e i diplomi professionali, l'aggiornamento degli standard minimi formativi relativi alle competenze di base e dei modelli di attestazione intermedia e finale dei percorsi di Istruzione e Formazione Professionale, di cui all'Accordo in Conferenza Stato Regioni del 27 luglio 2011;
- Raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio sull'istituzione di un sistema europeo di crediti per l'istruzione e la formazione professionale (ECVET) del 18 giugno 2009;
- Raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio sull'istituzione di un quadro europeo di riferimento per la garanzia della qualita' dell'istruzione e della formazione professionale (EQAVET) del 18 giugno 2009;
- Raccomandazione del Consiglio dell'Unione europea sulla convalida dell'apprendimento non formale e informale del 20 dicembre 2012;
- Regolamento n. 2016/589 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 aprile 2016, relativo a una rete europea di servizi per l'impiego (EURES), all'accesso dei lavoratori ai servizi di mobilita' e a una maggiore integrazione dei mercati del lavoro e che modifica i regolamenti (UE) n. 492/2011 e (UE) n. 1296/2013;
- Raccomandazione del Consiglio dell'Unione europea sui percorsi di miglioramento del livello delle competenze: nuove opportunita' per gli adulti, del 19 dicembre 2016;
- Raccomandazione del Consiglio sul quadro europeo delle qualifiche per l'apprendimento permanente
- EQF, che abroga la raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2008 sulla costituzione del quadro europeo delle qualifiche per l'apprendimento permanente del 22 maggio 2017;

- Decisione (UE) n. 2018/646 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 aprile 2018, relativa a un quadro comune per la fornitura di servizi migliori per le competenze e le qualifiche (EUROPASS) e che abroga la decisione n. 2241/2004/CE;
- Raccomandazione del Consiglio relativa alle competenze chiave per l'apprendimento permanente del 23 maggio 2018;
- Decreto 5 gennaio 2021 Disposizioni per l'adozione delle linee guida per l'interoperatività degli enti pubblici titolari del sistema nazionale di certificazione delle competenze;
- Accordo in Conferenza Unificata dell'8 luglio 2021 (Rep. Atti n. 79/CU), ai sensi dell'art. 9, comma 2, lett. c) del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 sul documento recante "Piano strategico nazionale per lo sviluppo delle competenze della popolazione adulta";
- Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul fondo sociale europeo, sul fondo di coesione, sul fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul fondo europeo di sviluppo regionale, sul fondo sociale europeo, sul fondo di coesione e sul fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del consiglio, e in particolare l'art. 19 riguardante le condizionalità ex ante e la condizionalità «10.3 Apprendimento permanente» di cui all'allegato XI;
- Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento europeo e del consiglio del 17 dicembre 2013 relativo al fondo sociale europeo e che abroga il regolamento (CE) n. 1081/2006 del consiglio;
- Decisione Comunitaria C(2014) 8021 final del 29 ottobre 2014 di esecuzione della Commissione che approva l'accordo di partenariato con l'Italia;
- Accordo di Partenariato 2014/2020 per l'impiego dei Fondi Strutturali e di Investimento Europei, adottato con Decisione di Esecuzione della Commissione Europea C(2014) 8021 del 29 ottobre 2014;
- Decisione Comunitaria C(2014), 9751 final del 12 dicembre 2014 di approvazione del programma operativo "Regione Veneto Programma Operativo Fondo Sociale Europeo 2014-2020" per il sostegno del Fondo sociale europeo nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" per la Regione Veneto in Italia;
- DECRETO LEGGE n. 34 del 19 maggio 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, recante "Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19";
- Delibera CIPE n. 39/2020 del 28 luglio 2020 - Fondo Sviluppo e Coesione 2014-2020. Nuove assegnazioni per emergenza Covid ai sensi degli artt. 241 e 242 del DECRETO LEGGE 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 - Accordo Regione del Veneto Ministro per il Sud e la coesione territoriale;
- Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n 404 del 31/03/2020 – Priorità di investimento perseguibili nell'ambito della politica di coesione della Regione del Veneto 2014-2020 con le risorse del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale e del Fondo Sociale Europeo per potenziare i servizi sanitari, tutelare la salute e mitigare l'impatto socio-economico del COVID-19, alla luce della proposta di Regolamento relativa alla "Iniziativa di investimento in risposta al coronavirus adottata dalla Commissione europea" (COM(2020) 113) e prime ipotesi di iniziative regionali;
- Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n 745 del 16/06/2020 - Riprogrammazione dei Programmi Operativi 2014-2020 della Regione del Veneto POR FSE e POR FESR in risposta all'emergenza COVID-19;
- Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n 786 del 23/06/2020 - Approvazione dello schema di Accordo tra il Ministro per il Sud e la Coesione territoriale ed il Presidente della Regione del Veneto per la riprogrammazione dei Programmi Operativi dei Fondi strutturali 2014-2020 ai sensi del comma 6 dell'articolo 242 del decreto legge 34/2020;
- Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n 1332 del 16/09/2020 - Attuazione degli interventi a valere sul Piano Sviluppo e Coesione - art. 44 della legge 58/2019 - a seguito dell'Accordo tra Regione del Veneto e Ministro per il Sud e la coesione territoriale - Delibera CIPE n. 39 del 28/07/2020;

- Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 2895 del 28/12/2012, Allegato A, “Linee guida per la validazione di competenze acquisite in contesti non formali e informali”;
- Deliberazione di Giunta regionale n. 2218 l DGR del 29/12/2017 “Autorizzazione all'indizione di una gara d'appalto a procedura aperta, ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., per l'affidamento del servizio di assistenza tecnica specialistica per l'integrazione, la gestione e il monitoraggio del Repertorio Regionale degli Standard Professionali e Formativi (RRSP) per la realizzazione dell'Obiettivo 6 (Migliorare l'efficacia e la qualità dei servizi al lavoro e contrastare il lavoro sommerso) del Programma Operativo Regionale - Fondo Sociale Europeo 2014/2020, Regione Veneto, Asse I. CIG 733099721-B.”
- Deliberazione n. 527 del 28 aprile 2020 di approvazione della Direttiva "PERCORSI - Sostegno all'occupabilità dei soggetti svantaggiati attraverso percorsi di riqualificazione e aggiornamento delle competenze per il lavoro".
- Deliberazione n. 675 del 26 maggio 2020 “Revisione della Procedura di aggiornamento del Repertorio Regionale degli Standard Professionali (RRSP) - Anno 2020. Decreto legislativo 16 gennaio 2013 n. 13 "Definizione delle norme generali e dei livelli essenziali delle prestazioni per l'individuazione e validazione degli apprendimenti non formali e informali e degli standard minimi di servizio del sistema nazionale di certificazione delle competenze, a norma dell'articolo 4, commi 58 e 68, della legge 28 giugno 2012, n. 92".
- Decreto Direttore Direzione Lavoro n. 313 del 27 aprile 2021 “Sistema regionale di individuazione e validazione e certificazione delle competenze - Indirizzi operativi e requisiti minimi di esecuzione per la prima attuazione della procedura di certificazione, nell'ambito dei progetti finanziati per l'azione 1.a) Reinserimento lavorativo tramite percorsi formativi per il conseguimento di una qualifica professionale della Direttiva “Percorsi” di cui alla DGR 527/2020.”
- Decreto Direttore Direzione Lavoro n. 330 del 5 maggio 2021 - Attuazione di quanto disposto dal DDR 313/21: processo di attivazione dei soggetti titolati e relativi strumenti operativi;
- D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
- Legge n. 120/2020 di conversione del Decreto Legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitali» (Decreto Semplificazioni);
- Decreto Legge 31 maggio 2021, n. 77 ”Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure”;
- L.R. 10 giugno 1991, n. 12 e s.m.i.;
- L.R. 10 gennaio 1997, n.1 e s.m.i. e la L.R. 31 dicembre 2012 n. 54;
- L.R. 29 novembre 2001, n. 39 e s.m.i.;
- L.R. n. 3 del 13 marzo 2009 “Disposizioni in materia di occupazione e mercato del lavoro”, così come modificata dalla Legge Regionale n. 21 del 08/06/2012 e dalla L.R. 18/2016;
- L.R. n. 8 del 31/3/2017 “Il sistema educativo della Regione Veneto”;
- L'art. 2, comma 2 della L.R. n. 54/2012;
- D.Lgs. 118 del 23/06/2011 come modificato dal D.Lgs. n. 126 del 10/08/2014;
- Legge Regionale n. 41 del 29/12/2020 “Bilancio di previsione 2021-2023”.

## **2. Premessa e finalità generali**

Nel corso della programmazione 2014-2020 del Programma operativo regionale del Fondo sociale europeo è stata data molta attenzione alla costruzione dei processi idonei a porre in essere le basi o a rafforzare i sistemi educativi e quelli afferenti al mercato del lavoro. Prova ne siano le c.d “condizionalità ex ante” dove troviamo, in corrispondenza dell'Obiettivo tematico 8 “Promuovere un'occupazione sostenibile e di qualità e sostenere la mobilità dei lavoratori” la condizionalità 8.3. Modernizzazione e rafforzamento delle istituzioni del mercato del lavoro alla luce degli orientamenti in materia di occupazione, 8.5. Adattamento di lavoratori, imprese e imprenditori al cambiamento: esistenza di politiche mirate a favorire l'anticipazione e la gestione efficace del cambiamento e della ristrutturazione, 8.6. Esistenza di un quadro d'azione strategica per la promozione dell'occupazione giovanile, anche attraverso l'attuazione della garanzia per i giovani e in

corrispondenza con l'Obiettivo tematico 10 troviamo la condizionalità 10.3. Apprendimento permanente: esistenza di un quadro politico strategico nazionale e/o regionale per l'apprendimento permanente nei limiti previsti dall'articolo 165 TFUE e 10.4. Esistenza di un quadro politico strategico nazionale o regionale per innalzare la qualità e l'efficienza dei sistemi di istruzione e formazione professionale nei limiti previsti dall'articolo 165 del TFUE.

In ottemperanza alle disposizioni regolamentari e con quelle del Sistema Paese, la Regione Veneto ha realizzato interventi per l'innovazione dei sistemi e delle politiche di lifelong learning, con lo scopo di garantire a tutti i cittadini migliori condizioni di accesso alle opportunità di apprendimento in qualsiasi momento della vita, di occupabilità e mobilità professionale, di integrazione nel mercato del lavoro.

Numerose le innovazioni introdotte che hanno modificato in modo sostanziale l'approccio ai sistemi di Istruzione-Formazione-Lavoro, attraverso l'introduzione del paradigma delle "competenze" quale patrimonio acquisito dall'individuo nel corso della propria vita, che deve essere valorizzato, reso evidente e riconoscibile. La valorizzazione degli apprendimenti acquisiti dalla persona si configura infatti come una forma di diritto del cittadino a capitalizzare e spendere le proprie competenze professionali, indipendentemente dalle modalità con cui sono state acquisite e sviluppate.

In attuazione degli indirizzi comunitari e nazionali, la Regione del Veneto, a partire dal 2009, ha avviato azioni di sistema che hanno consentito di introdurre un sistema di regole utili a garantire servizi di individuazione, validazione e certificazione delle competenze comunque acquisite dalla persona. Tra gli strumenti operativi introdotti dalla Regione del Veneto, è utile ricordare:

- le Linee guida per la validazione di competenze acquisite in contesti non formali e informali, approvate con Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 2895 del 28/12/2012;
- i documenti per l'attestazione delle competenze comunque acquisite dalla persona (Dossier delle evidenze e attestato di risultati di apprendimento);
- il Repertorio Regionale degli Standard professionali (RRSP) in esito alla gara d'appalto per l'affidamento del servizio di revisione e integrazione del Repertorio adottato con Protocollo d'intesa siglato nel giugno 2014 con la Regione Lombardia;
- la Procedura di aggiornamento del Repertorio Regionale degli Standard Professionali (RRSP) - Anno 2017, approvata con Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 310 del 14 marzo 2017.

Con la deliberazione n. 2218 del 29/12/2017 e con il decreto del Dirigente della Direzione Lavoro n. 305 del 29 marzo 2018 la Regione Veneto ha indetto una gara d'appalto avente per oggetto l'affidamento del servizio di assistenza tecnica specialistica per l'integrazione, la gestione e il monitoraggio del Repertorio Regionale degli Standard Professionali e Formativi (RRSP).

Il servizio, ancora attualmente in corso, ha previsto le seguenti Linee Progettuali:

- **Linea 1 - Gestione e manutenzione degli standard professionali del repertorio regionale (RRSP);**
- **Linea 2- Raccordo ed eventuale adeguamento tra Standard regionali e quadri nazionali e comunitari di riferimento;**
- **Linea 3 – Elaborazione ed implementazione della disciplina e degli elenchi dei soggetti titolati;**
- **Linea 4- Implementazione di standard formativi ad uso del sistema regionale e repertoriazione delle qualificazioni e dei percorsi disciplinati sulla base di specifiche norme di settore.**

Con il servizio suddetto, l'amministrazione ha proseguito fattivamente nella costruzione del sistema di individuazione, validazione e certificazione delle competenze comunque acquisite dalla persona e nelle attività di integrazione, e manutenzione del repertorio regionale degli standard professionali.

Al riguardo, con riferimento alla **linea 1 e linea 2 dedicata al repertorio regionale delle standard professionali e al raccordo ai quadri nazionali** si riferisce che:

- Si è provveduto alla revisione dei Settori economici e professionali e le singole figure professionali presenti nel Repertorio, in stretto raccordo con l'Atlante del lavoro. Al momento in cui si scrive il presente progetto la situazione è la seguente:

Settore economico professionali trattati	N. Profili presenti nel RRSP ad inizio attività analizzati	N. profili attualmente presenti nel RRSP esito di revisione	N. profili attualmente presenti nel RRSP esito di nuovo inserimento (procedura o IeFP)
Area comune*	17	13	3
Servizi culturali e di spettacolo	25	23	
Meccanica, produzione e manutenzione di macchine, impiantistica	21	17	8
Trasporti e logistica	20	17	1
Servizi di informatica**			1
Servizi alla persona**			1
Servizi di educazione, formazione e lavoro**			1
Tessile, abbigliamento, calzaturiero e sistema moda	19	17	
Agricoltura, silvicoltura e pesca	14	10	3
Servizi di distribuzione commerciale	14	6	
Servizi turistici	14	16	1
Edilizia	12	11	
Produzioni alimentari	12	10	4
Chimica	6	6	
Vetro, ceramica e materiali da costruzione	5	3	
Servizi socio-sanitari	4	3	
Legno e arredo	3	4	1
Servizi di public utilities	3	3	1
Servizi di attività ricreative e sportive	2	3	
Estrazione gas, petrolio, carbone, minerali e lavorazione pietre	1	1	
<b>Totale</b>	<b>192</b>	<b>163</b>	<b>25</b>

\* Nell'ambito del SEP Area Comune sono stati selezionati per l'analisi i profili con contenuti professionali vicini ai quelli dei profili dei SEP via via revisionati.

\*\* I SEP Servizi di informatica, Servizi alla persona, Servizi di educazione, formazione e lavoro non sono stati ancora revisionati ma sono stati in essi inseriti nuovi profili a seguito dell'attivazione della procedura di aggiornamento del RRSP.

È stata inoltre rivista la procedura di cui alla deliberazione di Giunta regionale n.310 del 14 marzo 2017 con l'adozione dell'ulteriore deliberazione n. 675 del 26/05/2020 "Revisione della Procedura di aggiornamento del Repertorio Regionale degli Standard Professionali (RRSP) - Anno 2020. Decreto legislativo 16 gennaio 2013 n. 13 "Definizione delle norme generali e dei livelli essenziali delle prestazioni per l'individuazione e validazione degli apprendimenti non formali e informali e degli standard minimi di servizio del sistema

nazionale di certificazione delle competenze, a norma dell'articolo 4, commi 58 e 68, della legge 28 giugno 2012, n. 92".

**Con riferimento alla Linea 3, dedicata alla elaborazione e implementazione della disciplina e degli elenchi dei soggetti titolati** si riferisce quanto segue.

Il riconoscimento delle competenze comunque acquisite dai cittadini è in Veneto un diritto sancito dalle Leggi regionali:

- LR n. 3 del 13 marzo 2009 «Disposizioni in materia di occupazione e mercato del lavoro», come modificata da LR n. 38 del 31 ottobre 2018, che pone l'accento, all'art. 48 «Certificazione delle competenze e riconoscimento dei crediti formativi», sugli Standard condivisi a livello nazionale, sui Crediti formativi in ingresso, sul Riconoscimento dei crediti formativi tra sistema dei licei e il sistema della istruzione e formazione professionale;
- LR n. 8 del 31 marzo 2017 «Il sistema educativo della Regione Veneto» che pone l'accento, al CAPO II - La certificazione nel Sottosistema dell'istruzione e formazione professionale e al CAPO V - Disposizioni finali:
  - sulle finalità e modalità di certificazione (art. 12),
  - sulla Definizione dei titoli (qualifica e diploma professionale) in esito a percorsi formali o parti di essi (art. 13),
  - sugli esami conclusivi e la composizione della relativa Commissione (art. 14), sui Soggetti abilitati (soggetti pubblici e privati accreditati per la formazione) al rilascio dei titoli; per quest'ultimo aspetto in particolare è esplicito il riferimento alle competenze acquisite nei diversi contesti formali, informali e non formali (D. Lgs 13/2013) anche con riferimento alla frequenza di frazione dei percorsi formativi (art. 15).

Per sostenere “le persone in cerca di lavoro” sul piano dello sviluppo e adattamento delle loro competenze e per consentire loro di aggiornarle e/o rimuovere importanti deficit di competenza, la Regione Veneto ha sviluppato la prima attuazione del servizio di certificazione delle competenze.

Gli obiettivi e i requisiti del complessivo sistema regionale di Individuazione e Validazione e Certificazione delle competenze acquisite in contesti formali, non formali e informali sono riferiti, oltre che alle leggi regionali sopra richiamate, alle norme di indirizzo per la costruzione del Quadro Nazionale delle Qualificazioni e del relativo Repertorio, che si fondano sulle indicazioni del D. Lgs 13/2013 e del DI del 30.06.2015 e che hanno raggiunto una tappa fondamentale con l'adozione delle Linee guida per l'interoperatività degli enti pubblici titolari del sistema nazionale di certificazione delle competenze (Decreto 5 gennaio 2021).

In relazione agli standard minimi previsti dal D.Lgs 13/2013 e al quadro operativo definito dal DI 30.06.2015, come dettagliati e resi operativi nelle Linee guida adottate con Decreto del 5.1.2021, il sistema Veneto che si sta sviluppando nel momento in cui si redige il progetto è riferito unitariamente ai contesti formali, non formali e informali e si articola attraverso il Processo di Individuazione e Validazione e la Procedura di certificazione.

La prima fase di attuazione del sistema di IVC in ambiti di apprendimento formali è stata attuata nell'ambito della DGR n. 527/2020, nell'ambito dell'Azione 1a) finalizzata al “Reinserimento lavorativo tramite percorsi formativi per il conseguimento di una qualifica professionale”.

Gli Organismi di Formazione accreditati per l'erogazione dei percorsi formativi a qualifica si sono candidati a svolgere il ruolo di soggetti titolati attraverso un apposito procedimento finalizzato a verificare il possesso dei necessari requisiti.

Gli strumenti approntati nella prima fase di attuazione sono stati orientati a sviluppare la massima integrazione possibile con le procedure e gli strumenti già in uso, al fine di definire progressivamente un quadro univoco caratterizzato da significativi elementi di continuità e logica sistemica.

I Sep dove si è attuata la prima attuazione del sistema di IVC sono indicati nella seguente tabella:

SEP	N. Progetti	N. destinatari
1 Agricoltura, silvicoltura e pesca	3	19
2 Produzioni alimentari	1	8
6 Legno e arredo	1	10
9 Meccanica, produzione e manutenzione di macchine, impiantistica	8	69
13 Servizi di informatica	1	10
16 Servizi di distribuzione commerciale	3	35
17 Trasporti e logistica	2	14
19 Servizi turistici	2	18
Totale percorsi formativi	21	183

Con riferimento alla **Linea 4, finalizzata all'implementazione di standard formativi ad uso del sistema regionale e alla repertoriatura delle qualificazioni professionali e dei percorsi disciplinati sulla base di specifiche norme di settore**, si riferisce quanto segue

Con il supporto dell'assistenza, la Regione Veneto ha dapprima svolto un'indagine degli standard formativi minimi previsti nell'ambito dei dispositivi regionali finalizzati alla definizione di percorsi formativi, in considerazione del fatto che la stessa Amministrazione ha finora perseguito soluzioni che non prevedessero l'indicazione a priori degli standard formativi da applicare, "delegando" questa valutazione agli enti di formazione.

Proprio in virtù di questo elevato livello di autonomia concesso ai soggetti privati, si è ritenuto utile ed opportuno indagare se si sia creata una modalità "informale" di individuazione degli standard formativi da parte dei soggetti che abbiano richiesto e ottenuto il finanziamento per lo svolgimento di percorsi formativi finalizzati all'accesso a professioni. La ricognizione ha consentito, infatti, di valutare la presenza di buone pratiche in uso, formalizzabili – in tutto o in parte – nel corso della definizione di futuri dispositivi.

L'analisi degli standard formativi si è realizzata pertanto a partire da una prima indagine della struttura e dei contenuti dei percorsi presentati e finanziati nell'ambito dei due dispositivi di più recente pubblicazione da parte della Regione.

In particolare, sono stati indagati i seguenti avvisi:

- DGR n. 256 del 3 marzo 2020 di approvazione della Direttiva per la realizzazione di Percorsi per il rafforzamento delle competenze e per l'inserimento occupazionale - Work Experience" - Anno 2020;
- DGR n. 527 del 28 aprile 2020 di approvazione della Direttiva "PERCORSI - Sostegno all'occupabilità dei soggetti svantaggiati attraverso percorsi di riqualificazione e aggiornamento delle competenze per il lavoro".

L'analisi ha consentito di perseguire i seguenti obiettivi:

- acquisire una prima visione sintetica delle modalità tramite le quali viene realizzata la formazione e della durata proposta per assicurare l'acquisizione delle specifiche competenze;
- verificare, per i profili non previsti dal Repertorio, quali sono le aree di competenza che li caratterizzano e le modalità formative relative;

- comprendere, nel quadro degli standard formativi rilevati, la specifica caratterizzazione della formazione regolamentata, al fine di produrre una visione complessiva degli standard.

Nello specifico, per entrambi gli Avvisi si è proceduto ad una ricognizione dei progetti finanziati, per indagare gli standard formativi proposti con riferimento a ciascun profilo professionale in esito alla formazione.

Inoltre, a livello nazionale, nel 2021 si è aggiunta un'altra importante tappa nel processo di individuazione, validazione e certificazione delle competenze, con il Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 5 febbraio 2021 "Disposizioni per l'adozione delle linee guida per l'interoperatività degli enti pubblici titolari del sistema nazionale di certificazione delle competenze" che completa l'iter avviato con il Decreto legislativo n. 13 del 16 gennaio 2013 "Definizione delle norme generali e dei livelli essenziali delle prestazioni per l'individuazione e validazione degli apprendimenti non formali e informali e degli standard minimi di servizio del sistema nazionale di certificazione delle competenze, a norma dell'articolo 4, commi 58 e 68, della legge 28 giugno 2012, n. 92."

Il suddetto Decreto, all'art. 5, fissa in 24 mesi dalla pubblicazione la data entro cui i soggetti titolari, devono adottare gli atti di regolamentazione per i propri ambiti di titolarità, in conformità agli standard minimi di servizio e ai livelli essenziali delle prestazioni del Sistema nazionale di certificazione delle competenze, di cui al Decreto legislativo 16 gennaio 2013 n. 13;

La Regione Veneto, dopo una prima fase di costruzione del sistema di validazione delle competenze acquisite dalle persone, fase il cui esito principale è stata l'approvazione in data 28 dicembre 2012 delle Linee Guida per la validazione delle competenze acquisite in contesti non formali e informali, ha proseguito nella definizione del Sistema di Individuazione Valutazione e Certificazione delle competenze, attraverso una prima attuazione della procedura di certificazione delle competenze acquisite in contesti formali nell'ambito degli interventi formativi a qualifica finanziati in esito alla DGR 527/2020.

Questa deliberazione costituisce di fatto l'avvio operativo del sistema regionale unitario di individuazione e validazione e certificazione delle competenze. Tutte le fasi e i dispositivi utilizzati per l'attuazione di tale procedura nell'ambito dei percorsi formativi a qualifica finanziati nel contesto della deliberazione n.527/2020 sono conformi agli standard minimi, indicati nel Decreto del 5 gennaio 2021.

Gli Indirizzi operativi e requisiti minimi di esecuzione della prima attuazione della procedura di certificazione delle competenze, nell'ambito degli interventi finanziati in esito alla DGR 527/2020 per l'Azione 1A, sono stati adottati con Decreto del Direttore della Direzione Lavoro n. 313 del 27 aprile 2021 "Sistema regionale di individuazione e validazione e certificazione delle competenze - Indirizzi operativi e requisiti minimi di esecuzione per la prima attuazione della procedura di certificazione, nell'ambito dei progetti finanziati per l'azione 1.a) Reinserimento lavorativo tramite percorsi formativi per il conseguimento di una qualifica professionale della Direttiva "Percorsi" di cui alla DGR 527/2020." Al decreto 313/2020 è seguito il decreto direttoriale n. 330 del 5 maggio 2021 di approvazione della procedura per i soggetti titolari ed i relativi strumenti operativi.

Sempre a livello nazionale, i lavori tecnici in materia di IVC sono ripresi in modo regolare nel corso dell'ultimo anno e mezzo in seno al Gruppo Certificazione Competenze (GCC), luogo deputato alla discussione e a un livello di confronto tecnico interistituzionale tra Regioni/PPAA e MLPS/ANPAL/INAPP. I fattori che in particolare hanno determinato la ripresa dei lavori sono stati:

- il rapporto di monitoraggio quali-quantitativo sull'attuazione del Sistema nazionale di certificazione delle competenze (SNCC) previsto dall'art. 9 del D.Lgs. n. 13/2013, a cura di INAPP;
- l'adozione delle "Linee Guida per l'interoperatività degli enti pubblici titolari del sistema nazionale di certificazione delle competenze" con Decreto Interministeriale del 5 gennaio 2021.

La riflessione sul Sistema nazionale di Certificazione (SNCC) è infatti ripresa, dopo un lungo periodo di interruzione, a novembre 2019, occasione in cui INAPP ha presentato la prima ipotesi di modello di monitoraggio.

Nel corso dei mesi successivi il modello è stato affinato fino alla definizione di una versione condivisa cui ha fatto seguito la richiesta alle Regioni/PPAA di una serie di dati quantitativi. La trasmissione di questi dati è avvenuta a settembre 2020, INAPP ne ha curato l’elaborazione e una prima restituzione è stata illustrata nel corso di una riunione del GCC a marzo 2021.

L’analisi dei dati del monitoraggio ha messo in evidenza una serie di questioni ancora aperte relative ad alcuni macro argomenti sugli elementi di sistema che più interessano le Regioni/PPAA, le quali hanno ritenuto opportuno riprendere un confronto tecnico interno, con un duplice obiettivo:

- avviare una ricognizione dello stato dell’arte dei sistemi regionali, anche in un’ottica di possibile traghettamento delle esperienze;
- maturare posizioni più omogenee possibile rispetto ai temi da approfondire, così da poter avviare il confronto con le altre amministrazioni centrali presenti nel GCC, portando avanti istanze precedentemente condivise.

Il GCC costituisce infatti il luogo più idoneo per favorire lo scambio di informazioni, prassi e sperimentazioni e potrebbe recuperare l’esperienza già condotta con successo negli anni passati, del traghettamento e maternage dei Repertori regionali delle qualificazioni, anche alla luce del fatto che permangono ancora grandi differenze, a livello territoriale, tra realtà che stanno implementando il proprio sistema di certificazione, altre che sono in una fase di sperimentazione più o meno avanzata e alcuni casi invece di vera e propria messa a regime del sistema.

In questa fase, la modalità di lavoro proposta dal Coordinamento delle Regioni è stata quella di costituire, per ciascun macro argomento individuato, un sottogruppo di lavoro che ne avviasse la rilevazione tra le Regioni/PPAA e facesse poi sintesi dei contributi prodotti.

A supporto di questa attività, sono state quindi definite delle schede di rilevazione dedicate ai tre temi principali emersi dalla discussione interna:

- i costi per i servizi di IVC,
- le modalità di qualificazione degli operatori che erogano i servizi di IVC,
- i servizi di IVC (processo, fasi, soggetti titolati, ecc.).

A conclusione di questa fase di ricognizione, volta a fotografare lo stato dell’arte sui diversi territori e a approfondire e sciogliere nodi interpretativi e criticità, seguirà una condivisione con il MLPS, ANPAL e INAPP.

La Regione del Veneto in questo periodo ha partecipato attivamente e con regolarità a tutte le occasioni di confronto e lavoro, offrendo il proprio contributo e candidandosi anche a partecipare al gruppo di lavoro interregionale ‘Individuazione/validazione e certificazione delle competenze’, con un proprio referente.

Considerando infatti il momento in cui si trova oggi la Regione, ovvero di prima attuazione della procedura di certificazione nell’ambito di percorsi formali, è sicuramente strategico partecipare al dibattito nazionale e rimanere aggiornati rispetto all’evoluzione della riflessione che a vari livelli e con i diversi soggetti coinvolti, si sta sviluppando intorno al tema dell’IVC.

Questo non potrà che favorire la definizione di un sistema regionale metodologicamente coerente con la normativa nazionale e, in prospettiva, in linea anche coi modelli più evoluti in corso di definizione o già sperimentati e adottati da altre Regioni.

**3. Quadro di riferimento del POR FSE 2014-2020**

L’iniziativa si colloca in un quadro di riferimento definito dalla matrice seguente:

<b>P.O.R. VENETO F.S.E. 2014-2020</b>	
<b>Obiettivo Tematico</b>	<b>8. Promuovere l’occupazione e sostenere la mobilità dei lavoratori</b>
<b>Asse prioritario</b>	<b>I Occupabilità</b>
<b>Priorità d’investimento</b>	<b>Vii Modernizzazione delle istituzioni del mercato del lavoro, come i servizi pubblici e privati di promozione dell’occupazione, migliorando il soddisfacimento delle esigenze del mercato del lavoro, anche attraverso azioni che migliorino la mobilità</b>

	professionale transnazionale, nonché attraverso programmi di mobilità e una migliore cooperazione tra le istituzioni e i soggetti interessati
<b>Obiettivo specifico POR / RA 8.7</b>	<b>6. Migliorare l'efficacia e la qualità dei servizi al lavoro e contrastare il lavoro sommerso</b>
<b>Azioni Accordo di partenariato</b>	<b>8.7.1</b> Azioni di consolidamento e applicazione dei LEP e degli standard minimi, anche attraverso la costituzione di specifiche task force <b>8.7.4</b> Potenziamento del raccordo con gli altri operatori del mercato del lavoro con particolare riferimento a quelli di natura pubblica (scuole, università, camere di commercio, comuni)
<b>Azioni POR</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Azioni per <b>favorire la modernizzazione</b> e la <b>qualificazione dei servizi al lavoro</b> sia dal punto di vista dell'organizzazione interna (gestione attività amministrative, sviluppo e valorizzazione delle competenze interne, segmentazione dei servizi, sistemi di valutazione e monitoraggio) che dei <b>servizi al cittadino e alle imprese (<i>recruitment, placement, matching</i>)</b>;</li> <li>- azioni per <b>consolidare e implementare, all'interno dei servizi per l'impiego, strumenti per la validazione e la certificazione delle competenze e degli apprendimenti dei cercatori di impiego, ovunque e comunque apprese</b>;</li> <li>- azioni per <b>migliorare l'efficacia e l'efficienza dei servizi</b> a favore di soggetti svantaggiati o a rischio di grave emarginazione sociale;</li> <li>- azioni per <b>sviluppare e incrementare la mobilità lavorativa transnazionale</b> (con particolare attenzione alla rete EURES) <b>dei cercatori di impiego</b> attraverso la creazione di reti di partenariato e la condivisione di <i>vacancies</i> e <b>strumenti per il <i>placement, il recruitment e il matching</i></b> a livello transnazionale.</li> </ul>

Nello specifico, l'intervento risulta coerente con l'Asse I del POR Veneto 2014-2020, Obiettivo tematico 8 "Promuovere l'occupazione e sostenere la mobilità dei lavoratori", priorità d'investimento Vii "Modernizzazione delle istituzioni del mercato del lavoro, come i servizi pubblici e privati di promozione dell'occupazione, migliorando il soddisfacimento delle esigenze del mercato del lavoro, anche attraverso azioni che migliorino la mobilità professionale transnazionale, nonché attraverso programmi di mobilità e una migliore cooperazione tra le istituzioni e i soggetti interessati" e Obiettivo specifico 6 "Migliorare l'efficacia e la qualità dei servizi al lavoro e contrastare il lavoro sommerso.

#### 4. Obiettivi generali dell'intervento

Nell'ambito di quanto delineato in premessa, la Regione del Veneto – Direzione Lavoro (stazione appaltante) indice la presente gara, al fine di continuare nel processo di stabilizzazione del sistema regionale di identificazione, validazione e certificazione di competenze acquisite dalla persona in contesti formali, non formali e informali, mantenendo anche elementi di mantenimento e sviluppo del Repertorio Regionale degli Standard Professionali (RRSP) già esistente.

L'intervento è coerente con quanto previsto dal Decreto del MLPS del 5 febbraio 2021 "Disposizioni per l'adozione delle linee guida per l'interoperatività degli enti pubblici titolari del sistema nazionale di certificazione delle competenze" che, all'art. 5, fissa in 24 mesi dalla pubblicazione la data entro cui i soggetti titolari, devono adottare gli atti di regolamentazione per i propri ambiti di titolarità, in conformità agli standard minimi di servizio e ai livelli essenziali delle prestazioni del Sistema nazionale di certificazione delle competenze, di cui al Decreto legislativo 16 gennaio 2013 n. 13;

L'acquisizione del servizio oggetto del presente affidamento consentirà la valorizzazione delle competenze acquisite dalla persona, collegando la programmazione dell'offerta formativa al mondo del lavoro, favorendo i processi di individuazione delle competenze acquisite in percorsi formali, non formali e informali di apprendimento, consentendo la costruzione delle prove di valutazione degli apprendimenti ai fini della validazione e della certificazione delle competenze acquisite, rendendo così possibile l'accesso ai pubblici concorsi, il sostegno della mobilità occupazionale nazionale e a livello comunitario.

## **5. Contesto**

Per quanto sopra, il servizio in oggetto risulta coerente con l'Asse I del POR Veneto 2014-2020, Obiettivo tematico 8 "Promuovere l'occupazione e sostenere la mobilità dei lavoratori", priorità d'investimento Vii "Modernizzazione delle istituzioni del mercato del lavoro, come i servizi pubblici e privati di promozione dell'occupazione, migliorando il soddisfacimento delle esigenze del mercato del lavoro, anche attraverso azioni che migliorino la mobilità professionale transnazionale, nonché attraverso programmi di mobilità e una migliore cooperazione tra le istituzioni e i soggetti interessati" e Obiettivo specifico 6 "Migliorare l'efficacia e la qualità dei servizi al lavoro e contrastare il lavoro sommerso".

## **6. Oggetto dell'avviso**

Il servizio è finalizzato a stabilizzare il sistema regionale di identificazione, validazione e certificazione di competenze acquisite dalla persona in contesti formali, non formali e informali, introducendo elementi di potenziamento e sviluppo del Repertorio Regionale degli Standard Professionali (RRSP) già esistente e dovrà rendere possibile l'utilizzo continuativo degli strumenti e dei dispositivi già adottati, avviare operativamente le procedure e gli strumenti delineati nella precedente fase e rendere possibile l'accesso ai servizi da parte degli utenti.

Le Linee che compongono il progetto sono le seguenti:

- 1) Linea 1 – Implementazione e Manutenzione degli standard professionali del repertorio regionale degli Standard professionali (RRSP);
- 2) Linea 2 – Implementazione e Manutenzione della Disciplina e degli elenchi dei soggetti titolati
- 3) Linea 3 – Realizzazione dei servizi di individuazione, validazione e certificazione delle competenze acquisite in contesti formali, non formali e informali.

### **b) INDICAZIONI E DISPOSIZIONI PER LA STESURA DEI DOCUMENTI INERENTI ALLA SICUREZZA, DI CUI ALL'ARTICOLO 26, COMMA 3 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 81 DEL 2008**

Relativamente a quanto previsto dall'art. 26, comma 3, del D.Lgs. del 09.04.2008, n. 81 in materia di tutela della salute e della sicurezza dei luoghi di lavoro, circa l'obbligo del datore di lavoro committente di elaborare un documento unico di valutazione dei rischi da interferenze (DUVRI), si precisa che non sussiste tale obbligo, poiché trattasi di servizi intellettuali, esclusi da detto obbligo ai sensi dell'art. 26, comma 3 bis, del medesimo D.Lgs. n. 81/2008 e, conseguentemente, i costi della sicurezza per i rischi da interferenze sono pari a 0,00.

**c) CALCOLO DEGLI IMPORTI PER L'ACQUISIZIONE DEL SERVIZIO**

**1) Premessa**

Il servizio consiste in una serie di attività, indicate nel Capitolato speciale descrittivo prestazionale, che fa parte integrante del presente elaborato progettuale.

Per le diverse attività è previsto l'impiego di un gruppo di lavoro, composto almeno come segue:

a) n. 1 **Responsabile di progetto** (almeno 10 anni di esperienza professionale nella gestione di progetti complessi nei settori della istruzione, formazione, lavoro di cui almeno 8 maturati in tema di riconoscimento e certificazione di competenze e/o in attività di supporto alla realizzazione di Sistemi Regionali di Competenze);

b) n. 3 **Esperti metodologi** (almeno 10 anni di esperienza professionale, di cui almeno 8 anni maturati in tema di riconoscimento e certificazione di competenze in attività di supporto alla realizzazione di Sistemi Regionali di Competenze e almeno 2 anni in ricerca e progettazione nel settore dei sistemi di istruzione, formazione e lavoro);

c) n. 1 **Consulente junior** (almeno 2 anni di esperienza professionale maturati in tema di riconoscimento e certificazione di competenze in attività di supporto alla realizzazione di Sistemi Regionali di Competenze);

d) n. 1 **Esperto informatico** (almeno 5 anni di esperienza professionale in sviluppo e manutenzione di sistemi informativi e gestione banche dati per la pubblica amministrazione).

Tutti i profili richiesti dovranno essere in possesso dei titoli di studio e dell'esperienza professionale minima specificata nel Capitolato speciale descrittivo prestazionale.

**2) Calcolo delle giornate richieste per i diversi profili professionali**

Per l'individuazione del costo del servizio è stato determinato il tempo medio in giornate/uomo necessario per ciascuno profilo professionale in relazione alle attività richieste, come di seguito specificato. Le giornate/uomo così quantificate si riferiscono alla durata del servizio pari a 12 mesi.

Profili Professionali	Giornate/uomo
a) Responsabile del Progetto	45
b) Esperto Metodologo 1	105
c) Esperto Metodologo 2	105
d) Esperto Metodologo 3	105
e) Consulente Junior	105
f) Esperto Informatico	38

**3) Calcolo del costo orario e del costo complessivo del personale**

Per stimare il costo orario e complessivo del personale da impiegare, per i profili da a) ad e), si è fatto riferimento al CCNL per i dirigenti e al CCNL per i dipendenti del "Terziario: Commercio, Distribuzione e Servizi", comunemente utilizzato dalle aziende del settore; per il profilo f) è invece stato utilizzato il CCNL per il personale dipendente da imprese esercenti servizi di telecomunicazione. Detto costo, in considerazione degli alti profili richiesti, è stato poi mediato con i costi della gara Consip (al netto del ribasso d'asta) "Gara a procedura aperta ai sensi del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., per l'erogazione di supporto specialistico e assistenza tecnica alle Autorità di Gestione e di Certificazione per l'attuazione dei Programmi Operativi 2014-2020 - ID SIGEF 1698".

Il costo è stato quantificato in base alle tabelle che seguono.

<b>Figure professionali</b>	<b>Retribuzione</b>	<b>Oneri riflessi</b>	<b>Totale costo personale</b>	<b>ore/anno</b>	<b>K/h CCNL</b>	<b>Utile di impresa, costi gestione e spese generali</b>	<b>K/h totale</b>	<b>K giornata</b>	<b>K Consip</b>	<b>K/giornata (media)</b>
Responsabile Progetto	64.820,00	22.687,00	87.507	1920	€ 45,58	€ 19,53	€ 65,11	€ 520,88	€ 605,00	<b>€ 562,94</b>
Esperto. metodologo	64.820,00	22.687,00	87.507	1920	€ 45,58	€ 19,53	€ 65,11	€ 520,88	€ 605,00	<b>€ 562,94</b>
Consulente junior	25.410,84	8.893,79	343.04,63	1920	€ 17,87	€ 7,66	€ 25,52	€ 204,19	€ 236,50	<b>€ 220,35</b>
Esperto Informatico	31.959,98	11.185,99	43.146	1920	€ 22,47	€ 9,63	€ 32,10	€ 256,82	€ 318,75	<b>€ 287,79</b>

**4) Calcolo dell'importo a base d'appalto**

Relativamente alla necessità di eventuali spostamenti di parte del personale impiegato, per la partecipazione ad incontri o gruppi di lavoro in diverse località, è stato stimato forfettariamente un onere pari al 5% dei costi del personale.

L'importo a base d'appalto del servizio, I.V.A. ed altri oneri esclusi, corrispondente all'importo a base d'appalto, è stato di conseguenza determinato in € **248.567,72** come segue:

N.	FIGURE PROFESSIONALI E TRASFERTE	N. GIORNATE	VALORE UNITARIO	TOTALE
1	Responsabile del progetto	45	562,94	25.332,30
3	Esperto metodologo	315	562,94	177.326,10
1	Consulente Junior	105	220,35	23.136,75
1	Esperto informatico	38	287,79	10.936,02
	<b>Totale costo del personale (iva esclusa)</b>			<b>236.731,17</b>
	Trasferte (+5%)			11.836,55
	<b>BASE D'APPALTO Euro</b>			<b>248.567,72</b>

**d) PROSPETTO ECONOMICO DEGLI ONERI COMPLESSIVI NECESSARI PER L'ACQUISIZIONE DEL SERVIZIO**

Il prospetto economico degli oneri complessivi di acquisizione del servizio tiene conto dell'Iva di legge al 22%

<b>BASE D'APPALTO</b>	€ 248.567,72
IVA 22%	€ 54.684,89
<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>€ 303.252,61</b>

**e) CAPITOLATO SPECIALE DESCRITTIVO PRESTAZIONALE****Art. 1 Procedura di affidamento**

Trattandosi di appalto di servizi sopra soglia comunitaria, l'affidamento sarà effettuato, in conformità all'art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016 (di seguito "Codice"), con procedura aperta.

**Art. 2 Soggetti ammessi a partecipare**

Sono ammessi a partecipare tutti gli operatori economici che non siano incorsi nelle cause d'esclusione previste dall'art. 80 del medesimo Codice e dalla normativa vigente.

In conformità a quanto indicato dal 14° considerando della Direttiva UE n. 24/2014, la nozione di «operatori economici» deve essere interpretata in senso ampio, in modo da comprendere qualunque persona e/o ente che offra sul mercato la realizzazione di lavori, la fornitura di prodotti o la prestazione di servizi, a prescindere dalla forma giuridica nel quadro della quale ha scelto di operare. Pertanto imprese, succursali, filiali, partenariati, società cooperative, società a responsabilità limitata, università pubbliche o private e altre forme di enti diverse dalle persone fisiche possono rientrare nella nozione di operatore economico, indipendentemente dal fatto che siano «persone giuridiche» o meno in ogni circostanza.

**Art. 3 Criterio d'aggiudicazione**

Ai sensi dell'art. 95, comma 2, del Codice, il servizio sarà aggiudicato con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo.

**Art. 4 Stazione appaltante, base d'asta, oneri di sicurezza da rischio specifico e modalità di stipula del contratto**

La stazione appaltante è la Regione del Veneto, Direzione Lavoro.

L'importo posto a base di gara ammonta ad Euro 248.567,72, IVA e oneri esclusi, come dettagliato al punto d) del presente progetto.

Le offerte non potranno superare, a pena di esclusione, il predetto importo massimo.

Il contratto sarà stipulato a misura.

**Art. 5 Contenuti tecnici del servizio ed eventuali variazioni****Linea 1 – Implementazione e Manutenzione degli standard professionali del repertorio regionale degli Standard professionali (RRSP)**

A partire dal mese di ottobre 2015, il Repertorio Regionale degli Standard Professionali (RRSP), è stato caricato e reso consultabile sul portale di Clic Lavoro Veneto (<http://repertorio.cliclavoroveneto.it/>).

Il Repertorio Regionale degli Standard Professionali (RRSP) è uno strumento dinamico ed evolutivo: dinamico perché aperto ad accogliere nuovi profili professionali e a integrare la rappresentazione delle professioni di specifici settori economici territoriali, evolutivo perché sensibile a recepire il fabbisogno di competenze che il mercato del lavoro esprime. Al fine di mantenere tali caratteristiche, dapprima si è provveduto con la deliberazione n. 310 del 14 marzo 2017.

Successivamente la Regione è intervenuta ulteriormente al fine di snellire e semplificare ancora di più la procedura di aggiornamento ed implementazione del RRSP.

È per questo motivo che la Regione del Veneto con Deliberazione n. 675 del 26 maggio 2020 ha ridefinito la procedura di aggiornamento del Repertorio Regionale degli Standard Professionali (RRSP) con l'obiettivo di

dare “spendibilità” alle qualificazioni stesse agevolando il *matching* tra domanda-offerta di lavoro, di rendere percorribile il sistema dei crediti formativi, valorizzando le competenze acquisite dalla persona, di collegare la programmazione dell’offerta formativa al mondo del lavoro, favorendo i processi di individuazione delle competenze acquisite in percorsi non formali ed informali di apprendimento, ed, infine, di consentire la costruzione delle prove di valutazione degli apprendimenti ai fini della validazione e della certificazione delle competenze acquisite.

La nuova procedura di aggiornamento del RRSP, snella e facilmente accessibile a una platea vasta e variegata di possibili soggetti richiedenti, mantiene saldi i principi di trasparenza e rigore nelle varie fasi del processo.

Il processo operativo si articola in poche fasi e prevedono la presentazione del profilo professionale da modificare o da integrare da parte del soggetto richiedente alla Direzione Lavoro.

Gli uffici regionali competenti saranno i soggetti titolari dell'intera Procedura, responsabili e garanti del corretto svolgimento di tutte le fasi previste, avranno una funzione di controllo della correttezza formale delle richieste pervenute, della loro ammissibilità ma anche un coinvolgimento diretto nella fase più tecnica di descrizione dei profili.

In relazione a quanto sopra scritto, le attività/prodotti compresi in questa linea di intervento sono n.5 (cinque) tipologie:

1.1 supporto nella **gestione, verifica e manutenzione degli standard professionali** di cui al Repertorio Regionale degli Standard Professionali in un’ottica di continuo adattamento alle esigenze socio economiche del territorio veneto e di interoperabilità con il Repertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali di cui all’art.8 del D.Lgs. n. 13/13;

1.2 la realizzazione di almeno **n. 15 schede relative a ulteriori profili professionali** tipici dei settori produttivi della Regione del Veneto. Tali profili, dopo un’analisi condotta dall’aggiudicatario dei n. 258 profili attualmente contenuti nel RRSP, saranno individuati di concerto con il Committente a partire dall’esito dell’analisi condotta dall’aggiudicatario. In fase di acquisizione delle informazioni relative ad ogni nuova scheda di Profilo Professionale, l’aggiudicatario dovrà raccordarsi con gli enti, istituzioni ed organismi che, sul territorio regionale, sono espressione del mondo del lavoro, per quanto riguarda le figure professionali oggetto di interesse;

1.3 supportare gli uffici regionali preposti a gestire la procedura di aggiornamento del RRSP<sup>1</sup> in merito a **richieste di integrazione** di profili professionali non già presenti nel Repertorio e modifiche, ossia adattamenti, di profili professionali già presenti nel Repertorio sulla base di richieste **pervenute da soggetti richiedenti diversi dalla Amministrazione regionale** (ad esempio: imprese, associazioni di categoria, parti sociali, altre istituzioni pubbliche o private). Dovrà pertanto essere prestato supporto: nella **regolazione delle fasi della procedura** già declinate, mettendo a disposizione gli **strumenti operativi** per la sua realizzazione, verificando la correttezza delle proposte di aggiornamento pervenute all’Amministrazione regionale (integrazioni e modifiche) e, infine, valutando il contenuto sostanziale delle proposte pervenute;

1.4 gestire la **procedura** con gli interlocutori istituzionali nazionali per assicurare l’inserimento dei nuovi profili professionali<sup>2</sup> nel **Quadro Nazionale delle Qualificazioni Regionali (QNQR)**;

1.5 raccordo con il soggetto che gestisce per la Regione del Veneto, a livello informatico, il RRSP, per l’implementazione d

1.6 i un nuovo sistema informativo per la gestione del Repertorio.

---

<sup>1</sup> DGR n. 675 del 26 maggio 2020.

<sup>2</sup> Si fa riferimento sia ai nuovi profili individuati al punto 1.2, sia ai nuovi profili individuati al punto 1.3.

**Linea 2 – Implementazione e Manutenzione della Disciplina e degli elenchi dei soggetti titolati**

Il Decreto interministeriale 5 gennaio 2021 di approvazione delle linee guida per l'interoperatività degli enti pubblici titolari del sistema nazionale di certificazione delle competenze (comunque acquisite, sia in ambito formale che non formale e informale) ha di fatto concluso la definizione degli standard minimi e dei livelli essenziali delle prestazioni che i diversi soggetti titolari, tra cui la Regione Veneto, sono chiamati ad implementare nei propri sistemi di Individuazione e Validazione e Certificazione delle competenze, attraverso l'adozione di appositi atti di regolamentazione per i propri ambiti di titolarità, in conformità a quanto definito per il sistema nazionale dal Decreto legislativo 16 gennaio 2013 n. 13;

Con la finalità di rendere disponibili progressivamente nel corso dei prossimi mesi, nell'ambito di un sistema regionale unitario, servizi di Individuazione e Validazione e Certificazione delle competenze rispondenti agli standard minimi di servizio e ai livelli essenziali delle prestazioni stabiliti per le diverse fasi della procedura di Certificazione e, a seguire, del processo di Individuazione e Validazione, la Regione Veneto ha avviato la prima attuazione della procedura di Certificazione in ambito formale nell'ambito dei percorsi formativi finanziati per l'Azione 1.a della Direttiva "Percorsi": in esecuzione di quanto previsto in merito con DGR n. 527/2020, il DDR n. 313/2021 ha definito gli "Indirizzi operativi e i requisiti minimi di esecuzione" per la procedura di certificazione delle competenze acquisite dai destinatari in esito ai percorsi di formazione e tirocinio finanziati per l'Azione 1.a) - Reinserimento lavorativo tramite percorsi formativi per il conseguimento di una qualifica professionale.

La prima attuazione della procedura di certificazione delle competenze nell'ambito degli interventi finanziati in esito alla DGR 527/2020 per l'Azione 1A, come stabilito dalla stessa Deliberazione, costituisce pertanto l'avvio operativo del sistema regionale unitario di Individuazione e Validazione e Certificazione delle competenze.

Per l'attivazione del ruolo di soggetto titolato alla erogazione dei servizi della procedura di certificazione delle competenze acquisite nell'ambito di tali percorsi formativi, secondo gli indirizzi operativi e i requisiti minimi di esecuzione definiti con DDR n. 313/2021, viene utilizzato il processo di seguito descritto.

**Fase 1:** La Regione Veneto invita il Legale rappresentante di ciascun OdF che eroga i percorsi finanziati con l'azione 1.a) Reinserimento lavorativo tramite percorsi formativi per il conseguimento di una qualifica professionale, a:

- confermare la volontà di svolgere il ruolo di titolato per l'attuazione della procedura di certificazione nei confronti dei destinatari che, in esito al percorso erogato, possono avere accesso all'esame finale di qualifica;
- fornire le dichiarazioni e la documentazione necessari alla verifica dei requisiti richiesti per il riconoscimento del ruolo di soggetto titolato, come definiti nel documento "Indirizzi operativi e requisiti minimi di esecuzione per la prima attuazione della procedura di certificazione", adottato con Decreto del Direttore della Direzione Lavoro n. 313 del 27 aprile 2021;
- fornire le dichiarazioni di impegno all'utilizzo delle procedure indicate nel documento "Indirizzi operativi e requisiti minimi di esecuzione per la prima attuazione della procedura di certificazione", adottato con Decreto del Direttore della Direzione Lavoro n. 313 del 27 aprile 2021.

**Fase 2:** il Legale rappresentante di ciascun OdF, attraverso la compilazione e sottoscrizione dei format in allegato all'invito della Regione Veneto e la trasmissione a mezzo pec della loro copia .pdf, effettuata con unica email con oggetto ""Prima attuazione IVC – Attivazione soggetti titolati – Denominazione Ente – Codice accreditamento - Qualifica":

- conferma la volontà di svolgere il ruolo di titolare per l'attuazione della procedura di certificazione nei confronti dei destinatari che, in esito al percorso erogato, possono avere accesso all'esame finale di qualifica;
- fornisce le informazioni, le dichiarazioni e la documentazione necessari alla verifica dei requisiti richiesti per il riconoscimento del ruolo di soggetto titolare, come definiti nel documento "Indirizzi operativi e requisiti minimi di esecuzione per la prima attuazione della procedura di certificazione", adottato con Decreto del Direttore della Direzione Lavoro n. 313 del 27 aprile 2021;
- fornisce le dichiarazioni di impegno all'utilizzo delle procedure indicate nel documento "Indirizzi operativi e requisiti minimi di esecuzione per la prima attuazione della procedura di certificazione", adottato con Decreto del Direttore della Direzione Lavoro n. 313 del 27 aprile 2021.

**Fase 3:** La Regione Veneto verifica la completezza ed esaustività della documentazione trasmessa. Nel caso di incompletezza o carenza della documentazione trasmessa chiede le necessarie integrazioni, stabilendo termini temporali di riscontro in relazione alla natura delle stesse.

Il completamento della suddetta verifica è propedeutico al riscontro della richiesta di indicazione del Presidente della Commissione di esame, come definita dalle Linee guida adottate con DGR 1377/2020, attraverso l'applicativo web dedicato.

**Fase 4:** In caso di esito completamente positivo alle verifiche condotte sulle informazioni e i documenti trasmessi sarà riconosciuto il ruolo di soggetto titolare per la prima attuazione della procedura di certificazione nell'ambito dell'Azione 1.a della Direttiva Percorsi. Tale riconoscimento sarà comunicato a mezzo pec.

La digitalizzazione delle predette fasi avverrà nel corso degli anni 2022 e 2023, coerentemente con l'investimento informativo che la Regione Veneto sta realizzando sia con riferimento al RRSP sia con riferimento al sistema di IVC, che prevede appunto la gestione dell'elenco dei soggetti titolari.

In relazione a quanto scritto in premessa, le attività/prodotti compresi in questa linea di intervento sono n. 4 (quattro) tipologie:

2.1 capitalizzazione della fase di attivazione del ruolo di soggetto titolare alla erogazione dei servizi della procedura di certificazione delle competenze acquisite nell'ambito di tali percorsi formativi effettuata nel contesto della prima attuazione e supporto alla stabilizzazione e costruzione della **disciplina concernente la regolamentazione per l'autorizzazione o l'accreditamento dei soggetti titolari** di cui all'art. 2, c. 4, lett. g), del D.Lgs. n. 13/2013, ad erogare i servizi di individuazione, validazione e certificazione delle competenze acquisite in contesti non formali e informali. Tale disciplina dovrà prevedere, in capo ai soggetti autorizzati o accreditati, la garanzia del rispetto degli standard minimi di processo, di attestazione e di sistema di cui agli artt. 5, 6 e 7 del D.Lgs. n. 13/2013 e gli artt. 5, 6 e 7 del D.M. 30.06.2015, per quanto riguarda i processi di certificazione degli apprendimenti maturati in contesti non formali e informali;

2.2 supporto agli Uffici regionali competenti nelle attività propedeutiche alla **costituzione dell'Elenco degli "Esperti di processo e di riconoscimento, valutazione e certificazione delle competenze"** e dell'**Elenco degli "Esperti della figura professionale e del settore"**, come previste dall'art. 7, c. 1, lett. c, del Decreto interministeriale del 30 giugno 2015, e relativi allegati n. 5 e n. 8 e come indicato nella deliberazione n. 1377 del 16 settembre 2020 e nel Decreto del Dirigente regionale della Direzione Lavoro n. 313 del 27 aprile 2021;

2.3 progettazione di un **percorso di formazione specialistica** dedicata a candidati interessati a far parte dell'elenco degli Esperti di settore addetti alle attività valutative per gli aspetti di contenuto curriculare e professionale; la progettazione di tali percorsi intende garantire il rispetto e il presidio per gli Esperti di settore delle regole di riferimento per far parte delle Commissioni preposte ai servizi di validazione ed eventuale certificazione di competenze comunque acquisite dalla persona;

2.4 realizzazione di almeno n. **3 sessioni di formazione specialistica** dedicata a candidati interessati a far parte dell'elenco degli Esperti di settore coinvolgendone almeno n. 30.

**Linea 3 – Realizzazione dei servizi di individuazione, validazione e certificazione delle competenze acquisite in contesti formali, non formali e informali**

La Regione Veneto, dopo una prima fase di costruzione del sistema di validazione delle competenze acquisite dalle persone, fase il cui esito principale è stata l'approvazione in data 28 dicembre 2012 delle Linee Guida per la validazione delle competenze acquisite in contesti non formali e informali, ha proseguito nella definizione del Sistema di Individuazione Valutazione e Certificazione delle competenze, **attraverso una prima attuazione della procedura di certificazione delle competenze nell'ambito degli interventi finanziati in esito alla DGR 527/2020.**

Questa deliberazione costituisce di fatto l'avvio operativo del sistema regionale unitario di Individuazione e Validazione e Certificazione delle competenze. Tutte le fasi e i dispositivi utilizzati per l'attuazione di tale procedura nell'ambito dei percorsi formativi a qualifica finanziati nel contesto della deliberazione n.527/2020 sono conformi agli standard minimi, indicati nel Decreto 5 gennaio 2021.

Il Decreto 5 gennaio 2021 del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'istruzione, il Ministro della Università e della Ricerca, il Ministro per la pubblica amministrazione e il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro dello sviluppo economico *“Disposizioni per l'adozione delle linee guida per l'interoperatività degli enti pubblici titolari del sistema nazionale di certificazione delle competenze”* completa l'iter avviato con il Decreto legislativo n. 13 del 16 gennaio 2013 *“Definizione delle norme generali e dei livelli essenziali delle prestazioni per l'individuazione e validazione degli apprendimenti non formali e informali e degli standard minimi di servizio del sistema nazionale di certificazione delle competenze, a norma dell'articolo 4, commi 58 e 68, della legge 28 giugno 2012, n. 92.”*

Il suddetto Decreto, all'art. 5, fissa in 24 mesi dalla pubblicazione la data entro cui i soggetti titolari, devono adottare gli atti di regolamentazione per i propri ambiti di titolarità, in conformità agli standard minimi di servizio e ai livelli essenziali delle prestazioni del Sistema nazionale di certificazione delle competenze, di cui al Decreto legislativo 16 gennaio 2013 n. 13;

Con riferimento all'elaborazione del sistema di individuazione e la validazione di competenze acquisite in contesti lavorativi e di vita quotidiana, nel 2012, con deliberazione n. 2895 del 28/12/2012 sono state approvate le linee guida regionali per la validazione di competenze acquisite in contesti non formali e informali.

Le innovazioni normative sancite con il D.Lgs. n. 13/2013, con il Decreto interministeriale del 30 giugno 2015 e con il Decreto MLPS del 5 febbraio 2021, richiedono la realizzazione di un processo di adattamento delle Linee guida regionali del 2012 alla normazione attuale.

In relazione a quanto scritto in premessa, le attività/prodotti compresi in questa linea di intervento sono n. 8 (otto) tipologie:

3.1 capitalizzazione della fase di prima attuazione del sistema di Individuazione, Validazione e certificazione delle competenze acquisite nei percorsi a qualifica di cui alla dgr 527/2020 ed **elaborazione del sistema di certificazione delle competenze acquisite nel contesto degli apprendimenti formali, elaborazione delle caratteristiche generali dei processi di riconoscimento e certificazione delle competenze**, struttura di descrizione degli standard per i processi ed i servizi di riconoscimento e certificazione delle competenze, correlazione con il Repertorio Regionale delle Figure professionali;

3.2 **elaborazione del sistema di certificazione delle competenze acquisite nel contesto degli apprendimenti non formali e informali, elaborazione delle caratteristiche generali dei processi di riconoscimento e certificazione delle competenze**, struttura di descrizione degli standard per i processi ed i servizi di riconoscimento e certificazione delle competenze, correlazione con il Repertorio Regionale delle Figure professionali;

3.3 **supporto agli Uffici regionali competenti** nelle attività propedeutiche alla elaborazione degli strumenti necessari per il supporto alla definizione del sistema (linee guida, compendi, vedemecum, ecc)

- 3.4 progettazione di **2 percorsi di formazione specialistica** dedicata ai soggetti titolati in relazione alle procedure da adottare per la certificazione delle competenze da ambiti formali, non formali e informali da parte dei cittadini richiedenti;
- 3.5 realizzazione di almeno n. 6 sessioni di formazione specialistica dedicata ai soggetti titolati, di cui tre dedicate agli ambiti di processo formale e tre dedicate agli ambiti di processo informale
- 3.6 raccordo con il soggetto che gestisce a livello informatico il Sistema di IVC per la Regione del Veneto, per l'implementazione di una **procedura informatizzata** per gestione delle fasi del processo di certificazione;
- 3.7 **supporto tecnico agli uffici regionali** per la predisposizione di materiali utili alla partecipazione al Gruppo Certificazione Competenze che si riunisce presso Tecnostruttura e le cui attività sono di carattere tecnico e operativo. Il tavolo produce la gran parte del lavoro istruttorio utile a implementare il QNQR (Quadro nazionale delle qualificazioni regionali) e a costruire il sistema di IVC (Individuazione validazione e certificazione delle competenze). Il lavoro prodotto viene trasmesso al Gruppo tecnico nazionale per la validazione. il Gruppo Tecnico Nazionale (GTN): ex articolo 9, comma 1, del D.I. 30 giugno 2015 di cui all'art. 9, c. 1, del Decreto interministeriale del 30 giugno 2015;
- 3.8 partecipazione agli **incontri** (in media n. 1 al mese) del **Gruppo tecnico Nazionale**, anche in videoconferenza.

## **Art. 6 Gruppo di lavoro**

### **6.1 Requisiti minimi**

Per l'espletamento del servizio oggetto della presente gara, l'offerta dovrà prevedere un insieme di professionalità, organizzate in gruppi di lavoro, il cui numero è di seguito precisato, che dovrà aver maturato esperienze specifiche nel ruolo e nello svolgimento degli incarichi che gli saranno affidati.

Tali requisiti dovranno essere adeguatamente documentati e dovranno risultare evincibili dal Curriculum vitae relativo a ciascuna risorsa professionale, predisposto in formato europeo e allegato in sede di offerta tecnica.

La composizione del gruppo di lavoro indicata dall'aggiudicatario non potrà essere modificata senza il preventivo consenso formale del soggetto appaltante. Qualora l'aggiudicatario, durante lo svolgimento del servizio, dovesse trovarsi nella necessità di sostituire uno o più componenti del gruppo di lavoro, dovrà preventivamente richiederne l'autorizzazione al soggetto appaltante, indicando i nominativi e i curricula delle persone che intende proporre in sostituzione di quelli indicati al momento dell'offerta.

L'eventuale sostituzione è ammessa, ad insindacabile giudizio del soggetto appaltante, solo se i sostituti presentano requisiti e curricula di valore analogo o più qualificato rispetto a quelli delle persone sostituite. L'attesa dell'autorizzazione del soggetto appaltante non esonera dall'adempimento delle obbligazioni assunte e qualsiasi modifica nella composizione del gruppo di lavoro non può costituire motivo per la sospensione o la dilazione della prestazione del servizio, salvo espressa autorizzazione del soggetto appaltante.

Fermi restando gli obblighi di trasparenza previsti da leggi o regolamenti, gli operatori costituenti i gruppi di lavoro all'atto dell'assegnazione del servizio dovranno garantire il rispetto di quanto previsto dal Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62 (Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165).

Figura professionale	Requisiti minimi
a) <b>n. 1 Capo Progetto</b>	Laureato, (da intendersi diploma di laurea magistrale ovvero specialistica ovvero conseguita ai sensi del vecchio ordinamento), con esperienza professionale di almeno dieci anni, da computarsi successivamente alla data di conseguimento del diploma di laurea, nella gestione di progetti complessi nei settori della istruzione, formazione e lavoro, di cui almeno otto maturati in tema di riconoscimento e certificazione di competenze e/o in attività di supporto alla realizzazione di Sistemi Regionali di Competenze.
b) <b>n. 3 Esperti metodologi</b>	Laureato, (da intendersi diploma di laurea magistrale ovvero specialistica ovvero conseguita ai sensi del vecchio ordinamento), con esperienza professionale di almeno dieci anni, da computarsi successivamente alla data di conseguimento del diploma di laurea, di cui almeno otto maturati in tema di riconoscimento e certificazione di competenze in attività di supporto alla realizzazione di Sistemi Regionali di Competenze e almeno due anni in ricerca e progettazione nel settore dei sistemi di istruzione, formazione e lavoro.
c) <b>n. 1 Consulente junior</b>	Laureato, (da intendersi diploma di laurea magistrale ovvero specialistica ovvero conseguita ai sensi del vecchio ordinamento ovvero triennale), con esperienza professionale di almeno due anni, da computarsi successivamente alla data di conseguimento del diploma di laurea, maturati in tema di riconoscimento e certificazione di competenze in attività di supporto alla realizzazione di Sistemi Regionali di Competenze.
d) <b>n. 1 Esperto informatico</b>	Laureato, (da intendersi diploma di laurea magistrale ovvero specialistica ovvero conseguita ai sensi del vecchio ordinamento ovvero triennale), con anzianità lavorativa di almeno cinque anni, da computarsi successivamente alla data di conseguimento del diploma di laurea, maturati nello sviluppo e manutenzione di sistemi informativi e gestione banche dati per la pubblica amministrazione.

L'impiego complessivo per i suddetti profili professionali è richiesto in termini di giornate/lavoro. Il numero di giornate/lavoro suindicate è da intendersi come requisito minimo. La giornata di lavoro media si intende pari a 8 ore.

Gli anni di esperienza indicati per il responsabile di progetto e gli esperti metodologi devono essere stati acquisiti negli ultimi 15 anni; ove sia richiesta una esperienza di almeno 5 anni è necessario fare riferimento ad un arco temporale pari a 7 anni.

Per ciascuno dei componenti del gruppo di lavoro dovrà essere allegato il curriculum vitae in formato europeo, debitamente sottoscritto dalla persona a cui afferisce, con indicazione del titolo di studio e delle esperienze professionali documentabili, richieste e maturate nelle materie oggetto del presente capitolato, delle quali dovrà essere fornita una dettagliata descrizione. Per ciascuna esperienza professionale richiamata nel curriculum dovrà essere indicato il mese e l'anno di avvio e il mese e l'anno di conclusione della stessa. Il curriculum vitae dovrà, altresì, contenere la dichiarazione, resa ai sensi del DPR n. 445/2000, di impegno a far parte del gruppo di lavoro e a svolgere il servizio oggetto dell'appalto, sottoscritta dalla persona a cui afferisce il curriculum vitae medesimo.

Per agevolare la valutazione delle proposte progettuali, dovrà essere predisposta una scheda riassuntiva per ciascun profilo professionale (vedasi punto 16 del Disciplinare di gara) che dia evidenza sintetica dei seguenti elementi: ruolo che la persona ricoprirà, impegno previsto espresso in termini di giornate/uomo, numero anni e tipologie di esperienze lavorative che comprovino l'esperienza dichiarata [max 15 righe per ciascun cv/profilo/persona].

Nel caso di Raggruppamenti Temporanei di Imprese occorrerà indicare, a fianco di ogni componente del gruppo di lavoro, il nome della società di appartenenza.

## **6.2 Modalità d'esecuzione del servizio**

Il gruppo di lavoro, composto come descritto al precedente punto 6.1, dovrà erogare i servizi richiesti in affiancamento con il personale degli Uffici regionali preposti con modalità tali da garantire sia il trasferimento dei contenuti e delle abilità professionali maggiormente significative sia il costante coordinamento necessario.

Nello svolgimento delle attività relative ai servizi oggetto del presente appalto, l'aggiudicatario agisce in piena autonomia organizzativa, tenendo in ogni caso conto delle condizioni, dei luoghi, della qualità dei servizi richiesti e delle necessarie interazioni con il personale dipendente dall'appaltante. L'aggiudicatario si impegna a rispettare gli standard qualitativi, le norme di funzionamento dei servizi e tutte le procedure previste per ogni singola attività così come definite dalla documentazione di gara.

L'aggiudicatario, nello svolgimento delle attività costitutive dei servizi forniti a seguito del presente appalto, si impegna a rispettare integralmente le seguenti prescrizioni: a) immediata erogazione del Servizio; b) assoluta riservatezza nell'uso delle informazioni e dei dati inerenti le attività affidate; c) continuità dei servizi, assicurata dal minimo ricorso al turn over del personale, che non potrà comunque di norma superare il 50% nell'arco della durata del presente appalto; d) qualità massima dei servizi erogati da personale adeguatamente formato a svolgere le attività richieste; e) rispetto da parte del personale delle norme di comportamento richieste; f) flessibilità nell'orario di lavoro nel rispetto delle norme contrattuali adottate; g) partecipazione a riunioni/incontri periodici di coordinamento con l'Amministrazione; h) tenere conto e, se necessario, raccordarsi con le altre attività di assistenza tecnica che la Regione del Veneto ha affidato o intende affidare.

L'idoneità qualitativa e dimensionale del gruppo di lavoro è nella responsabilità del soggetto aggiudicatario, il quale mai potrà giustificare eventuali carenze o ritardi nel servizio e/o nei prodotti attesi adducendo l'inadeguatezza, sotto qualsiasi profilo, del gruppo medesimo.

Sono espressamente a carico del soggetto affidatario gli oneri relativi alla dotazione tecnologica ad uso personale degli esperti del gruppo, così come ogni eventuale onere di trasferimento.

## **6.3 Incompatibilità**

A salvaguardia della necessaria indipendenza delle operazioni in via di affidamento, non è ammessa la partecipazione alla presente procedura (in nessuna forma, singola o riunita) da parte di Organismi accreditati alla formazione e/o ai servizi lavoro dalla Regione del Veneto.

L'assunzione dell'incarico precluderà, inoltre, la partecipazione dell'affidatario ad eventuali nuove e ulteriori iniziative assunte dalla Regione in contemporanea alla realizzazione dei servizi oggetto di questo appalto in funzione dell'attuazione del sistema.

## **Art. 7 Coordinamento e verifica svolgimento del servizio**

Nello svolgimento delle attività l'Aggiudicatario dovrà coordinarsi con il Soggetto Appaltante, presso la Direzione Lavoro dell'Area Politiche Economiche, Capitale umano e Programmazione Comunitaria e collaborare con i referenti coinvolti.

Ogni n. 3 (tre) mesi, dovrà essere redatto un rapporto di avanzamento lavori in cui saranno evidenziate le attività svolte e il numero di giornate impiegate dai componenti del gruppo di lavoro tecnico. L'Amministrazione regionale verificherà la coerenza dei rapporti di avanzamento lavori presentati con il Piano operativo di lavoro anche al fine di un suo miglioramento tramite variazioni, integrazioni, modifiche.

Alla presentazione della richiesta di saldo finale, dovrà essere allegata una relazione finale riepilogativa che dovrà illustrare compiutamente i risultati raggiunti. Tale relazione dovrà essere fornita sia su supporto cartaceo che informatico e sarà sottoposta a verifica di conformità ex art. 102 del Codice.

La fatturazione potrà avvenire solo a fronte di rapporti (rapporti intermedi e rapporto finale) accettati.

**Art. 8 Aspetti che possono essere oggetto di variante migliorativa e criteri di premialità da applicare alle offerte in sede di gara**

Non sono ammesse varianti al progetto posto a base di gara.

**Art. 9 Luogo di svolgimento del servizio**

L'ambito territoriale, cui si riferiscono i servizi e le prestazioni oggetto di appalto, è costituito dal territorio della Regione del Veneto.

**Art. 10 Importo complessivo dell'appalto ed eventuale suddivisione in lotti**

L'importo complessivo massimo dei servizi e prestazioni in appalto è pari ad Euro 454.878,93 = (euro quattrocentocinquantaquattromilaottocentotantotto/93), dei quali Euro 372.851,58= (euro trecentosettantaduemilaottocentocinquantuno/58 a base d'appalto, Euro 82.027,35 per I.V.A. 22%, a valere su risorse del POR FSE 2014-2020, Asse I Occupabilità.

Le risorse pubbliche disponibili per la realizzazione delle iniziative afferenti alla presente gara a procedura aperta sono le seguenti:

- quota FSE euro 227.439,47;
- quota FdR euro 159.207,63;
- quota cofinanziamento regionale euro 68.231,83.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 51, comma 1, del Decreto Legislativo n. 50/2016 e s.m.i., non risulta ragionevolmente possibile suddividere la gara in lotti funzionali distinti, a causa della stretta integrazione funzionale e operativa dei diversi servizi in via di affidamento, poiché solamente una gara a lotto unico, con conseguente unicità di coordinamento, direzione e responsabilità appare idonea ad assicurare omogeneità e coerenza sia delle attività poste in essere sia dei risultati perseguiti.

**Art. 11 Categoria dei servizi**

La categoria dei servizi è: CPV 75100000-7 Servizi di pubblica amministrazione.

**Art. 12 Durata del servizio**

La durata dell'appalto è fissata per il periodo di 12 mesi dalla data di stipula del contratto d'appalto.

**Art. 13 Modalità di fatturazione e pagamento**

La stazione appaltante provvederà al pagamento del corrispettivo contrattuale, come segue. L'aggiudicatario potrà presentare lo stato di avanzamento lavori e la relativa richiesta di pagamento con cadenza trimestrale, per l'importo pari ad almeno 1/4 (un quarto) dell'importo contrattuale: l'elaborato riporterà analiticamente le ore di lavoro effettuate per ciascuna attività.

La somma complessiva degli acconti non potrà superare l'80% (ottanta per cento) dell'importo contrattuale. Dovrà essere allegata, a ciascuna richiesta, una descrizione analitica con documentazione probatoria dell'attività effettivamente realizzata nel periodo oggetto di richiesta.

Alla presentazione della richiesta di saldo finale, dovrà essere allegata una relazione finale riepilogativa che dovrà illustrare compiutamente i risultati raggiunti. Tale relazione dovrà essere fornita sia su supporto cartaceo che informatico e sarà sottoposta a verifica di conformità ex art. 102 del Codice.

Entro il termine di 30 giorni dal ricevimento della richiesta, sarà effettuata la verifica dell'attività svolta, ex art. 4, comma 6, del D. Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231.

La liquidazione degli importi avverrà entro 60 giorni dal ricevimento di regolare fattura, che dovrà essere emessa successivamente all'esito positivo della verifica di conformità da parte dell'Amministrazione sopra menzionata (per il caso di RTI le fatture dovranno essere emesse distintamente da ciascuna impresa del raggruppamento), ai sensi dell'art. 4, comma 4, del D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231.

In ottemperanza alle norme che disciplinano i rapporti economici con la Pubblica Amministrazione (Legge 244/2007, art.1, commi da 209 a 214, DM 03.04.2013, n. 55, DL 24.04.2014, n. 66, art. 25) l'Amministrazione non potrà accettare fatture che non siano trasmesse in forma elettronica secondo le specifiche del citato D.M. n. 55/2013; tali fatture dovranno, pertanto, essere indirizzate al seguente Codice Univoco Ufficio: S80007580279202100057.

Le fatture dovranno riportare l'annotazione "scissione dei pagamenti" (art. 2 del Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 23.1.2015) in quanto all'aggiudicatario sarà pagato il solo corrispettivo imponibile, mentre la quota relativa dell'IVA verrà versata direttamente all'Erario.

La fattura dovrà, inoltre, riportare le seguenti informazioni:

- gli estremi della nota con cui sono stati comunicati gli impegni di spesa assunti sul bilancio regionale (art.56, comma 7, D. Lgs. n. 118/2011);
- il riferimento al cofinanziamento da parte del Fondo Sociale Europeo – Asse I – POR FSE 2014/2020;
- il Codice Identificativo della Gara: 8977725D07;
- il Codice Unico di Progetto: H74E21001000006.

In ottemperanza al disposto di cui all'art. 30, comma 5 del Codice, deve essere operata una ritenuta dello 0,50 per cento sull'importo netto progressivo delle prestazioni.

Pertanto, l'imponibile indicato in fattura dovrà essere esplicitamente ridotto della ritenuta di garanzia, con espressa indicazione di questa circostanza. La fatturazione delle ritenute applicate sarà effettuata alla chiusura del contratto, in sede di liquidazione finale, qualora ricorrano le condizioni normative per lo svincolo.

Ciascuna fattura dovrà essere intestata alla Regione del Veneto, Direzione Lavoro, Fondamenta S. Lucia, Cannaregio 23 – 30121 Venezia (VE) - Codice Fiscale 80007580279.

#### **Art. 14 Danni, responsabilità ed obblighi**

Il soggetto aggiudicatario avrà a suo carico tutti gli oneri inerenti all'assicurazione delle risorse umane occupate nelle attività del presente servizio, oltre a quelli necessari ad evitare il verificarsi di danni agli enti, alle persone o cose nella esecuzione dei servizi ed attività.

Dichiara, inoltre, di assumere in proprio ogni responsabilità in caso di infortuni e di danni arrecati eventualmente dal suddetto personale a persone e a cose, sia della stazione appaltante, che di terzi, in dipendenza di colpa o negligenza nella esecuzione delle prestazioni stabilite.

#### **Art. 15 Accettazione dei servizi, controlli in loco e responsabilità dell'appaltatore**

Non verranno accettati servizi con qualsiasi imperfezione o difetto dipendenti dalla mancata osservanza delle norme stabilite nel presente Capitolato.

La stazione appaltante potrà controllare in qualsiasi momento la regolare esecuzione del servizio.

L'accettazione di ogni singola parte dei servizi di cui al presente appalto sarà definitiva solamente a seguito di ultimazione dei servizi medesimi in ogni loro parte e, nel caso di mancata accettazione, l'appaltatore sarà obbligato a ripetere, in tutto o in parte e per quanto utile per la Regione del Veneto, le parti dei servizi che risultassero non accettati per manifesti difetti di esecuzione, a spese del prestatore e senza alcun aggravio per l'Amministrazione stessa.

#### **Art. 16 Revisione prezzi**

Non è prevista alcuna possibile revisione dei prezzi contrattuali, che rimarranno fissi ed invariati per tutta la durata del contratto.

**Art. 17 Subappalto**

In conformità all'art. 105 del Codice all'aggiudicatario è consentita la facoltà di subappaltare il servizio, alle seguenti condizioni:

- a. l'affidatario del subappalto non abbia partecipato alla procedura per l'affidamento dell'appalto;
- b. il subappaltatore sia qualificato nella relativa categoria;
- c. all'atto dell'offerta siano stati indicati i servizi o le parti di servizi che si intende subappaltare;
- d. il concorrente dimostri l'assenza in capo al subappaltatore dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del Codice.
- e. il subappaltatore non sia tra gli operatori economici iscritti nell'Elenco regionale degli Organismi di formazione accreditati dalla Regione del Veneto ai sensi della L.R. 9 agosto 2002 n. 19 "Istituzione dell'elenco regionale degli organismi di formazione accreditati" e/o nell'Elenco degli operatori pubblici e privati accreditati ad erogare servizi al lavoro nel territorio regionale ex art. 25, L.R. 13 marzo 2009 n. 3.

Ai sensi del comma 18, dell'art. 1 del D.L. n. 32 del 18 aprile 2019 e del D.L. 77/2021, si stabilisce che l'importo del subappalto non può superare la quota del 50% dell'importo complessivo del contratto.

Il contraente principale è responsabile in via esclusiva nei confronti della Stazione appaltante ed è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'articolo 29 del D. Lgs. n. 276 del 10 settembre 2003, salve le ipotesi di cui al comma 13, lettere a) e c).

La Stazione appaltante corrisponderà direttamente al subappaltatore l'importo dovuto per le prestazioni nei seguenti casi:

1. quando il subappaltatore o il cottimista è una microimpresa o piccola impresa;
2. in caso d'inadempimento da parte dell'aggiudicatario;
3. su richiesta del subappaltatore, se la natura del contratto lo consente.

Resta inteso che:

- tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dall'art. 8 sono assunti dall'aggiudicatario anche nei confronti di eventuali subappaltatori;
- nel contratto di subappalto dovrà essere inserita apposita clausola che prevede il rispetto degli obblighi nei confronti dei lavoratori.

**Art. 18 Riservatezza. Nomina responsabile esterno ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003**

I dati personali forniti saranno trattati dall'Amministrazione per le finalità connesse all'espletamento della gara. Il trattamento dei dati sarà effettuato dall'Amministrazione in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza, con strumenti cartacei ed informatizzati. I dati saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa.

Il Titolare del trattamento dei dati è la Regione del Veneto/Giunta Regionale, con sede in: Venezia, Palazzo Balbi - Dorsoduro 3901.

Il Delegato al trattamento, ai sensi della DGR n. 596 del 8 maggio 2018, è il Direttore della Direzione Lavoro, dott. Alessandro Agostinetti.

Il Data Protection Officer ha sede presso Palazzo Sceriman, Cannaregio, 168 – 30121 Venezia, email: [dpo@regione.veneto.it](mailto:dpo@regione.veneto.it).

L'aggiudicatario, nell'esecuzione dei compiti assegnati, si impegna a osservare le norme vigenti in materia di segreto d'ufficio e di tutela delle persone rispetto al trattamento dei dati personali.

Per i compiti e le funzioni affidate con la stipula del contratto, l'aggiudicatario assumerà la qualità di Responsabile del trattamento dei dati ai sensi dell'articolo 28 del Regolamento 2016/679/UE (General Data Protection Regulation – GDPR).

L'aggiudicatario/responsabile del trattamento dovrà in particolare:

- a) trattare i dati personali in modo lecito e secondo correttezza, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 5 del GDPR, nonché dei diritti e della dignità degli Interessati;

- b) raccogliere, accedere a dati personali e compiere ogni altra operazione di trattamento solo se la conoscenza e l'utilizzo dei dati stessi siano necessari e pertinenti per lo svolgimento del servizio affidatogli;
- c) garantire la riservatezza delle informazioni, dei documenti e degli atti amministrativi dei quali venga a conoscenza in relazione al trattamento svolto per il servizio affidatogli, anche da parte del personale impiegato e dei propri collaboratori (persone autorizzate al trattamento);
- d) utilizzare i dati solo per le finalità connesse allo svolgimento dell'attività oggetto del contratto, con divieto di qualsiasi diversa utilizzazione;
- e) non diffondere né comunicare dati, se non nei casi previsti da leggi e regolamenti, dal contratto e/o necessari per l'adempimento dello stesso;
- f) adottare preventive ed adeguate misure di sicurezza atte ad evitare e/o ridurre il rischio di distruzione o perdita anche accidentale dei dati personali trattati, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme, nel rispetto delle disposizioni contenute nel GDPR e, in particolare, dall'articolo 32;
- g) individuare e autorizzare per iscritto, le persone autorizzate al trattamento e fornire loro le istruzioni relative alle operazioni da compiere, affinché il trattamento avvenga in conformità alla legge, per le finalità previste dal contratto e nel rispetto delle misure di sicurezza previste dal GDPR, nonché vigilare sulla corretta osservanza;
- h) rispettare le procedure e le indicazioni in materia di privacy fornite dall'Amministrazione per garantire la sicurezza dei dati personali;
- i) custodire i documenti contenenti eventuali dati personali particolari (cfr. art. 9, par. 1, del GDPR) e/o dati relativi a condanne penali e reati, in maniera che ad essi non accedano persone non autorizzate;
- j) tenere un Registro dei Trattamenti di tutte le categorie di attività relative al trattamento, svolte nell'ambito dell'incarico ricevuto per conto dell'Amministrazione, secondo quanto prescritto dall'art. 30, paragrafo 2, del GDPR;
- k) non ricorrere ad un altro Responsabile del trattamento (sub-responsabile) senza previa autorizzazione scritta da parte del committente, come prescritto dall'art. 28 del GDPR;
- l) informare il committente, senza ingiustificato ritardo, entro 24 ore dall'avvenuta conoscenza del fatto, di eventuali violazioni (cd. "databreach"), come prescritto dall'art. 33 del GDPR;
- m) assistere il committente nel garantire il rispetto degli obblighi relativi alla eventuale valutazione d'impatto ("Privacy Impact Assessment" – PIA) nonché per la eventuale e successiva consultazione preventiva dell'Autorità di Controllo (Garante Privacy);
- n) informare il committente di ogni questione rilevante che dovesse presentarsi nel corso del trattamento dei dati e, in particolare, dare tempestiva comunicazione all'Amministrazione medesima di eventuali richieste/esercizio dei diritti da parte degli Interessati;
- o) coadiuvare il committente nella difesa in caso di procedimenti (relativi a trattamenti di dati connessi allo svolgimento dell'attività oggetto del contratto) dinanzi all'Autorità di controllo (Garante Privacy) o all'autorità giudiziaria;
- p) adempiere agli obblighi relativi alla riservatezza dei dati personali anche dopo che l'incarico è stato portato a termine e/o revocato.

Il trattamento avrà durata pari alla durata del contratto tra le parti (committente e aggiudicatario/ responsabile del trattamento). Al termine dello stesso il Responsabile del trattamento non sarà più autorizzato ad eseguire i trattamenti di dati e l'atto di nomina si considererà revocato a completamento dell'incarico.

Il Responsabile del trattamento mette a disposizione del committente tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi di cui alla normativa in materia di protezione dei dati personali e/o delle istruzioni del committente di cui al presente articolo e consente al committente medesimo l'esercizio del potere di controllo e ispezione, prestando ogni necessaria collaborazione alle attività di verifica (audit). Qualsiasi verifica predetta sarà eseguita in maniera tale da non interferire con il normale corso delle attività del Responsabile del trattamento e fornendo a quest'ultimo un ragionevole preavviso.

Il Responsabile del trattamento si impegna a mantenere indenne il committente da ogni contestazione, azione o pretesa avanzate da parte degli interessati e/o di qualsiasi altro soggetto e/o Autorità a seguito di eventuali inosservanze da parte del Responsabile stesso delle istruzioni di cui al presente articolo o del GDPR e delle relative disposizioni specificamente dirette al Responsabile del trattamento.

Per quanto non espressamente previsto nel presente articolo, si fa rinvio alle norme del GDPR, al Codice Civile ed alle disposizioni legislative e regolamentari, nazionali e comunitarie vigenti in materia.

**Art. 19 Osservanza delle condizioni di lavoro**

L'aggiudicatario sarà sottoposto a tutti gli obblighi, verso i propri dipendenti, risultanti dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, sicurezza negli ambiti di lavoro, assicurazioni sociali ed assume a suo carico tutti gli oneri relativi.

L'aggiudicatario sarà inoltre obbligato ad attuare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle prestazioni oggetto del presente Capitolato, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili, alla data del contratto, alla categoria e località in cui si svolgono le prestazioni.

**Art. 20 Inadempienze, clausole penali, risoluzione e recesso**

Nel corso del contratto il RUP, in coordinamento con il Direttore dell'esecuzione, procederà all'accertamento della conformità delle prestazioni rese rispetto alle prescrizioni contrattuali, mediante controlli anche a campione, sull'attività dell'aggiudicatario.

Qualora a seguito di tali accertamenti, ovvero all'acquisizione di atti di controllo di altre Autorità, si riscontrassero violazioni, il Direttore dell'esecuzione segnalerà al RUP eventuali ritardi, disfunzioni, carenze qualitative o inadempienze rispetto alle prescrizioni contrattuali. Il RUP procederà quindi, tramite pec, all'immediata contestazione all'appaltatore di quanto riscontrato. L'appaltatore potrà inviare le proprie controdeduzioni, sottoscritte dal legale rappresentante, entro il termine perentorio di 10 giorni dalla data di ricevimento della formale contestazione. Il RUP, in caso di valutazione negativa delle ragioni addotte o di mancata presentazione delle controdeduzioni nel termine previsto, procederà all'applicazione di una penale di € 2.000,00 (duemila) per ciascuna violazione e richiederà comunque la corretta esecuzione della prestazione prevista, con spese a carico dell'appaltatore.

Risoluzione anticipata del contratto: fermo restando quanto stabilito dall'art. 108 del Codice, è facoltà del committente risolvere il contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c., previa contestazione degli addebiti all'aggiudicatario, con incameramento del deposito cauzionale ed il risarcimento di ogni danno e spesa dovuti, nei seguenti casi:

- a) qualora taluno dei componenti l'organo di amministrazione o l'amministratore delegato o il direttore generale o il responsabile tecnico dell'aggiudicatario siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l'ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia;
- b) qualora l'aggiudicatario perda i requisiti minimi richiesti per la partecipazione alla procedura ad evidenza pubblica conclusasi con la stipulazione del contratto, nonché richiesti per la stipula dell'atto medesimo ai fini dello svolgimento delle attività ivi previste;
- c) per la mancata reintegrazione delle garanzie eventualmente escusse, entro il termine di 15 (quindici) giorni solari dal ricevimento della relativa richiesta da parte della stazione appaltante;
- d) per la mancata copertura dei rischi durante tutta la vigenza del contratto, ai sensi delle specifiche disposizioni contenute nel presente atto;
- e) per azioni giudiziarie relative a violazioni di diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui, intentate contro la stazione appaltante, ai sensi delle specifiche disposizioni contenute nel presente atto;
- f) qualora vengano comminate n. 3 o più penali;
- g) in ogni altro caso espressamente previsto dalla normativa vigente e dal Protocollo di legalità, sottoscritto dalla Regione del Veneto in data 7 settembre 2015.

Recesso: è facoltà del committente recedere dal contratto di appalto in qualunque tempo ai sensi dell'art. 109 del Codice, anche se è già iniziata la prestazione del servizio, previo il pagamento delle prestazioni relative ai servizi eseguiti, oltre al decimo dell'importo dei servizi non eseguiti: tale facoltà verrà esercitata per iscritto mediante invio all'appaltatore, da parte della Stazione, di apposita comunicazione.

La stazione appaltante ha altresì il diritto di recedere in qualsiasi tempo dal contratto, ai sensi dell'art. 1, comma 13 del D.L. 95/2012, convertito in Legge 135/2012, previa formale comunicazione all'appaltatore con preavviso non inferiore a quindici giorni e previo pagamento delle prestazioni già eseguite oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguite, nel caso in cui, tenuto conto anche dell'importo dovuto per le prestazioni non ancora eseguite, i parametri delle convenzioni stipulate da Consip S.p.A. ai sensi dell'articolo 26, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488 successivamente alla stipula del predetto contratto siano migliorativi rispetto a quelli del contratto stipulato e l'appaltatore non acconsenta ad una modifica delle condizioni economiche tale da rispettare il limite di cui all'articolo 26, comma 3, della Legge 23 dicembre 1999, n. 488.

#### **Art. 21 Oneri a carico dell'aggiudicatario**

Sono a carico dell'aggiudicatario tutti gli oneri tributari e le spese contrattuali, ivi incluse le eventuali spese di registrazione del Contratto.

In conformità all'art 5, comma 2, del D.M. 2 dicembre 2016, le spese per la pubblicazione obbligatoria degli avvisi e dei bandi di gara sono rimborsate alla stazione appaltante dall'aggiudicatario entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione. L'aggiudicatario è a conoscenza che le prestazioni di cui trattasi sono effettuate nell'esercizio di impresa e che trattasi di operazioni soggette all'Imposta sul Valore Aggiunto; conseguentemente, al Contratto dovrà essere applicata l'imposta di registro in misura fissa, ai sensi dell'articolo 40 del D.P.R. n. 131/86, con ogni relativo onere a carico dell'Aggiudicatario.

#### **Art. 22 Definizione delle controversie**

Tutte le controversie derivanti da contratto sono deferite alla competenza dell'Autorità giudiziaria del Foro di Venezia, rimanendo esclusa la competenza arbitrale.

#### **Art. 23 Rinvio al codice appalti**

Per quanto non espressamente previsto dal presente Capitolato, trovano applicazione le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

#### **Art. 24 Informativa trattamento dati personali**

A norma del Reg.(UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, si comunica che i dati raccolti nell'ambito della presente procedura d'appalto sono esclusivamente finalizzati allo svolgimento della stessa; i partecipanti alla gara, conferendo i dati richiesti autorizzano, implicitamente, l'utilizzazione dei dati limitatamente agli adempimenti della procedura d'appalto. Il rifiuto a fornire i dati richiesti nel bando determinerà l'esclusione dalla gara.

I dati raccolti potranno essere trattati anche per finalità statistiche. La gestione dei dati è sia informatizzata sia manuale.

I dati saranno comunicati agli organi e uffici dell'amministrazione aggiudicatrice investiti del procedimento e si ribadisce che la loro utilizzazione e diffusione è limitata agli adempimenti procedurali sopra descritti.

I dati potranno essere comunicati e/o diffusi attraverso: pubblicazioni nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea, Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Bollettino Ufficiale della Regione Veneto, quotidiani nazionali e locali, siti internet, comunicazioni dei dati ad altre Pubbliche Amministrazioni e all'Unione Europea.

Il titolare del trattamento è: Regione del Veneto/Giunta Regionale.

Il responsabile del trattamento è il Direttore Regionale pro tempore della Direzione Lavoro L'accesso agli atti da parte degli interessati e dei controinteressati è disciplinato dalla Legge n. 241/1990.

I diritti spettanti all'interessato sono quelli di cui al capo III del suddetto Reg.(UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, cui si rinvia.

**Art. 25 Proprietà dei prodotti**

Tutti i prodotti realizzati, quali elaborati, relazioni ed ogni altra documentazione sono di proprietà esclusiva della Regione del Veneto.

f) **SCHEMA DI CONTRATTO D'APPALTO**

**Gara d'appalto a procedura aperta ai sensi del D.lgs n. 50/2016 per l'affidamento del servizio di assistenza tecnica specialistica per la realizzazione del Sistema di individuazione, valutazione e certificazione delle competenze e per la manutenzione del repertorio regionale degli standard professionali (RRSP), per la realizzazione dell'Obiettivo 6 (Migliorare l'efficacia e la qualità dei servizi al lavoro e contrastare il lavoro sommerso) del Programma Operativo Regionale - Fondo Sociale Europeo 2014/2020, Regione Veneto, Asse I. CIG 8977725D07**

L'anno \_\_\_\_\_, il giorno \_\_\_\_ del mese di \_\_\_\_\_ in Venezia, presso gli uffici della Direzione \_\_\_\_\_, siti in \_\_\_\_\_

avanti a me, \_\_\_\_\_ dott. \_\_\_\_\_, Ufficiale Rogante della Regione del Veneto, con sede in Venezia, sono comparsi personalmente i signori:

- \_\_\_\_\_ dott. \_\_\_\_\_, nat\_ a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_, domiciliato per la carica come in appresso, il quale interviene al presente atto non in proprio ma, nella sua qualità di \_\_\_\_\_ della \_\_\_\_\_

e quindi in nome e per conto della Regione del Veneto – Giunta Regionale, con sede in Venezia, Dorsoduro 3901, codice fiscale 80007580279, a tal fine autorizzato ai sensi della Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. .... in data .././201., che in copia conforme si allega al presente atto sotto la lettera " ", dispensato dalle parti dal darne lettura;

- \_\_\_\_\_, nat\_ a \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_) il \_\_\_\_\_, domiciliato per la carica come in appresso, il quale interviene nel presente atto per conto ed in legale rappresentanza della Società \_\_\_\_\_ con sede in \_\_\_\_\_, Via \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_, capitale sociale Euro \_\_\_\_\_ interamente versato, nella sua qualità di \_\_\_\_\_ e legale rappresentante della stessa, numero R.E.A. \_\_\_\_\_, numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di \_\_\_\_\_, codice fiscale \_\_\_\_\_ e partita I.V.A. \_\_\_\_\_.

(se ricorre il caso: capogruppo del Raggruppamento Temporaneo di Imprese, costituitosi ai sensi e per i fini dell'art. 48, commi 12 e 13 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, fra la succitata Impresa e la Società \_\_\_\_\_, con sede in \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_, numero R.E.A. \_\_\_\_\_, numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di \_\_\_\_\_, codice fiscale \_\_\_\_\_, Partita IVA \_\_\_\_\_, nonché per conto ed in rappresentanza del predetto Raggruppamento Temporaneo, quale di esso mandatario, giusta scrittura privata autenticata nelle firme in data \_\_\_\_ \_\_ dal notaio \_\_\_\_\_ di \_\_\_\_\_, Repertorio n. \_\_\_\_\_, ivi registrata in data \_\_\_\_\_ al n. \_\_\_\_ Serie \_\_\_\_\_, che in copia conforme al suo originale si allega al presente atto sotto la lettera " ").

Detti componenti, della cui identità personale e qualifica sono certo e faccio personalmente fede io Ufficiale Rogante, a mezzo del presente atto, la cui integrale compilazione viene da me personalmente diretta

**p r e m e t t o n o**

- con la succitata Deliberazione n. ..../2021, la Giunta Regionale del Veneto ha autorizzato l'indizione di una gara, ai sensi del D.Lgs. 50 del 19 aprile 2016, per l'aggiudicazione del servizio di assistenza tecnica specialistica per la realizzazione del Sistema di individuazione, valutazione e certificazione delle competenze e per la manutenzione del repertorio regionale degli standard professionali (RRSP), per la realizzazione dell'Obiettivo 6 (Migliorare l'efficacia e la qualità dei servizi al lavoro e contrastare il lavoro sommerso) del Programma Operativo Regionale - Fondo Sociale Europeo 2014/2020, Regione Veneto, Asse I. Codice Identificativo Gara .....

- il succitato servizio è stato aggiudicato all'impresa \_\_\_\_\_ con sede in \_\_\_\_\_, Via \_\_\_\_\_, che ha offerto, sull'importo a base d'asta di Euro 248.567,72, la somma netta di € \_\_\_\_\_,00 come più precisamente si evince dal verbale a miei rogiti Rep. n. \_\_\_ in data \_\_\_ \_\_\_ \_\_\_ registrato a Venezia il \_\_\_ \_\_\_ \_\_\_ al n. \_\_\_ Serie Atti Pubblici e dai decreti del \_\_\_\_\_ n. \_\_\_ del \_\_\_ \_\_\_ \_\_\_ e n. \_\_\_ del \_\_\_ \_\_\_ \_\_\_, che in copia conforme ai loro originali si allegano al presente atto sotto le lettere " " e " ", dispensato dalla parti dal darne lettura.

Tutto ciò premesso e confermato e che si intende formi parte integrante e sostanziale del presente atto, ora i comparenti convengono e stipulano quanto segue:

**Art. 1 – OGGETTO DEL CONTRATTO**

La Regione del Veneto, come sopra rappresentata, affida all'impresa \_\_\_\_\_, con sede in \_\_\_\_\_ (eventualmente: in qualità di capogruppo del Raggruppamento Temporaneo di Imprese, costituitosi ai sensi e per i fini dell'art. 48, commi 12 e 13 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, fra la succitata impresa e la Società \_\_\_\_\_, con sede in \_\_\_\_\_) – nel prosieguo denominato semplicemente Impresa – che, come sopra rappresentata, accetta, il servizio di assistenza tecnica specialistica per la realizzazione del Sistema di individuazione, valutazione e certificazione delle competenze e per la manutenzione del repertorio regionale degli standard professionali (RRSP), per la realizzazione dell'Obiettivo 6 (Migliorare l'efficacia e la qualità dei servizi al lavoro e contrastare il lavoro sommerso) del Programma Operativo Regionale - Fondo Sociale Europeo 2014/2020, Regione Veneto, Asse I, secondo le modalità, i termini e le condizioni di seguito indicate e che dovrà essere realizzato in perfetta conformità al Capitolato speciale descrittivo e prestazionale, all'offerta economica in data \_\_\_ \_\_\_ \_\_\_ e all'offerta tecnica in data \_\_\_ \_\_\_ \_\_\_ che, in copia conforme ai loro originali, dispensato dalle parti dal darne lettura, si allegano al presente atto rispettivamente sotto le lettere “ ”, “ ” e “ ” perché ne facciano parte integrante e sostanziale.

**Art. 2 – IMPORTO DEL CONTRATTO E FINANZIAMENTO**

Poiché il presente contratto deve intendersi stipulato a misura, la Regione del Veneto, per i servizi di cui al

precedente art. 1, remunererà l'Impresa esclusivamente sulla base dell'attività effettivamente svolta. A titolo indicativo l'importo massimo contrattuale è previsto in Euro \_\_\_\_\_, (\_\_\_\_\_ virgola \_\_) più IVA al 22%, pari a Euro \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_ virgola \_\_), per un onere complessivo di Euro \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_ virgola \_\_).

Il finanziamento sarà assicurato dal Programma Operativo Regionale Fondo Sociale Europeo (POR FSE) 2014/2020, Asse I "Occupabilità".

### **Art. 3 – DURATA E LUOGO DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO**

Il presente contratto decorre dalla data di stipulazione ed avrà durata di 12 (dodici) mesi dalla stessa, salva proroga del termine in conformità alla normativa vigente.

Il luogo di svolgimento del servizio è l'intero territorio della Regione Veneto.

### **Art. 4 – CAUZIONE**

A garanzia della perfetta ed integrale esecuzione del presente contratto, l'Impresa presenta una cauzione definitiva, ai sensi dell'art. 103 del D. Lgs. n. 50/2016, per l'importo di Euro \_\_\_\_\_, mediante \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_ emessa in data \_\_\_\_\_ da \_\_\_\_\_, con sede in \_\_\_\_\_ Via \_\_\_\_\_ Agenzia di \_\_\_\_\_, capitale sociale Euro \_\_\_\_\_, numero d'iscrizione al registro delle imprese di \_\_\_\_\_ e codice fiscale \_\_\_\_\_, autenticata nelle firma in data \_\_\_\_\_ dal Notaio \_\_\_\_\_ di \_\_\_\_\_, suo Rep. n. \_\_\_\_\_.

La polizza prevede espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della Regione.

La cauzione definitiva si intende estesa a tutti gli accessori del debito principale ed è prestata a garanzia dell'esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni nascenti dall'esecuzione del Contratto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1938 c.c.. La cauzione garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dall'Aggiudicatario, anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali nei confronti dell'Amministrazione e pertanto l'Amministrazione ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione prestata per l'applicazione delle penali.

La garanzia opera per tutta la durata del Contratto, e comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dal predetto Contratto.

Qualora l'ammontare della cauzione definitiva dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali o per qualsiasi altra causa, l'Aggiudicatario dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 10 (dieci) giorni

lavorativi decorrenti dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dall'Amministrazione.

#### **Art. 5 – MODALITA' DI EFFETTUAZIONE DEI PAGAMENTI**

La stazione appaltante provvederà al pagamento del corrispettivo contrattuale, come segue. L'aggiudicatario potrà presentare lo stato di avanzamento lavori e la relativa richiesta di pagamento con cadenza trimestrale, per l'importo pari ad almeno 1/4 (un quarto) dell'importo contrattuale: l'elaborato riporterà analiticamente le ore di lavoro effettuate per ciascuna attività.

La somma complessiva degli acconti non potrà superare l'80% (ottanta per cento) dell'importo contrattuale. Dovrà essere allegata, a ciascuna richiesta, una descrizione analitica con documentazione probatoria dell'attività effettivamente realizzata nel periodo oggetto di richiesta.

Alla presentazione della richiesta di saldo finale, dovrà essere allegata una relazione finale riepilogativa che dovrà illustrare compiutamente i risultati raggiunti. Tale relazione dovrà essere fornita sia su supporto cartaceo che informatico e sarà sottoposta a verifica di conformità ex art. 102 del Codice.

Entro il termine di 30 giorni dal ricevimento della richiesta, sarà effettuata la verifica dell'attività svolta, ex art. 4, comma 6, del D. Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231.

La liquidazione degli importi avverrà entro 60 giorni dal ricevimento di regolare fattura, che dovrà essere emessa successivamente all'esito positivo della verifica di conformità da parte dell'Amministrazione sopra menzionata (per il caso di RTI le fatture dovranno essere emesse distintamente da ciascuna impresa del raggruppamento), ai sensi dell'art. 4, comma 4, del D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231.

La verifica sulla documentazione sarà svolta dall'Amministrazione secondo quanto previsto dalle disposizioni regionali in materia di Fondo Sociale Europeo e di acquisizione di beni e servizi.

In ottemperanza alle norme che disciplinano i rapporti economici con la Pubblica Amministrazione (Legge 244/2007, art.1, commi da 209 a 214, DM 03.04.2013, n. 55, DL 24.04.2014, n. 66, art. 25) l'Amministrazione non potrà accettare fatture che non siano trasmesse in forma elettronica secondo le specifiche del citato D.M. n. 55/2013; tali fatture dovranno, pertanto, essere indirizzate al seguente Codice Univoco Ufficio: S80007580279202100057.

Le fatture dovranno riportare l'annotazione "scissione dei pagamenti" (art. 2 del Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 23.1.2015) in quanto all'aggiudicatario sarà pagato il solo corrispettivo imponibile, mentre la quota relativa dell'IVA verrà versata direttamente all'Erario.

La fattura dovrà, inoltre, riportare le seguenti informazioni:

- gli estremi della nota con cui sono stati comunicati gli impegni di spesa assunti sul bilancio regionale (art.56, comma 7, D. Lgs. n. 118/2011);
- il riferimento al cofinanziamento da parte del Fondo Sociale Europeo – Asse I – POR FSE 2014/2020;
- il Codice Identificativo della Gara: 8977725D07;
- il Codice Unico di Progetto: H74E21001000006.

In ottemperanza al disposto di cui all'art. 30, comma 5 del Codice, deve essere operata una ritenuta dello 0,50 per cento sull'importo netto progressivo delle prestazioni.

Pertanto, l'imponibile indicato in fattura dovrà essere esplicitamente ridotto della ritenuta di garanzia, con espressa indicazione di questa circostanza. La fatturazione delle ritenute applicate sarà effettuata alla chiusura del contratto, in sede di liquidazione finale, qualora ricorrano le condizioni normative per lo svincolo.

Ciascuna fattura dovrà essere intestata alla Regione del Veneto, Direzione Lavoro, Fondamenta S. Lucia, Cannaregio 23 – 30121 Venezia (VE) - Codice Fiscale 80007580279.

Il saldo nonché le ritenute dello 0,50%, saranno pagati successivamente all'emissione del certificato di verifica di conformità.

*(in caso di Raggruppamento Temporaneo di Imprese: Fermo restando il pagamento, da parte della Regione, dell'intero corrispettivo a favore della Capogruppo, ciascuna Impresa fatturerà la quota di corrispettivo di propria competenza direttamente alla stazione appaltante. Le fatture delle imprese mandanti dovranno essere vistate dalla Capogruppo, che dovrà altresì inviare alla stazione appaltante, a conferma dell'avvenuta ripartizione delle somme pagate, le quietanze rilasciate dalle imprese mandanti in originale).*

#### **Art. 6 – OBBLIGAZIONI A CARICO DELL'AGGIUDICATARIO**

L'Aggiudicatario si obbliga a sostenere gli oneri, le spese ed i rischi relativi alla prestazione dei Servizi del Contratto, nonché ad ogni attività che si renda necessaria e/o opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste.

L'Aggiudicatario garantisce che l'esecuzione delle prestazioni oggetto dell'appalto avvenga a regola d'arte, nel rispetto di quanto prescritto:

- delle norme vigenti, ivi incluse le prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie in vigore, impegnandosi espressamente a manlevare e tenere indenne la Regione del Veneto da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza di dette norme;
- delle condizioni, modalità, prescrizioni, termini e livelli di servizio contenuti nel Capitolato Speciale descrittivo prestazionale e nell'Offerta Tecnica.

Qualora alcune prestazioni dovessero essere eseguite presso i locali dell'Amministrazione, l'Aggiudicatario adempierà alle proprie obbligazioni secondo modalità e tempi definiti con l'Amministrazione e senza interferire con l'attività lavorativa in corso presso i locali della stessa.

L'Aggiudicatario si obbliga a consentire all'amministrazione di procedere in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche per l'accertamento della conformità del servizio reso con i requisiti tecnici richiesti nel Capitolato descrittivo prestazionale e offerti, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.

**Art. 7 – INADEMPIENZE E RISOLUZIONE**

La Regione si riserva il diritto di verificare in ogni momento l'adeguatezza del servizio prestato.

La Regione potrà risolvere il contratto o applicare le penali nei casi e con le modalità indicate nel Capitolato descrittivo prestazionale, art. 20.

Resta inteso che l'Amministrazione si riserva di segnalare all'Autorità Nazionale Anticorruzione eventuali inadempimenti che abbiano portato alla risoluzione del Contratto, nonché di valutare gli stessi come grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate all'Aggiudicatario ai sensi dell'art. 80, comma 5 del D. Lgs. n. 50/2016.

Il provvedimento di risoluzione del contratto sarà oggetto di notifica all'impresa secondo le vigenti disposizioni di legge.

La risoluzione comporterà, come conseguenza, l'incameramento da parte della Regione, a titolo di penale, della cauzione, la sospensione dei pagamenti per le prestazioni effettuate e non ancora liquidate, nonché il risarcimento degli eventuali maggiori danni conseguenti all'esecuzione. Con la risoluzione del contratto sorgerà, nella Regione, il diritto di affidare a terzi la prestazione o la parte rimanente di essa, in danno all'impresa inadempiente. All'impresa inadempiente saranno addebitate le eventuali maggiori spese sostenute dalla Regione rispetto a quelle previste dal contratto. Nel caso di minori spese, nulla competerà all'impresa inadempiente. L'esecuzione in danno non esimerà l'impresa inadempiente dalle responsabilità civili e penali in cui la stessa potrà incorrere per legge per i fatti che avessero motivato la risoluzione del contratto.

**Art. 8 – PERSONALE IMPIEGATO NELL'ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO**

Il gruppo di lavoro indicato dall'impresa in sede di offerta non potrà essere modificato senza il preventivo consenso della stazione appaltante.

Qualora l'impresa, durante lo svolgimento delle proprie prestazioni, dovesse trovarsi nella necessità di sostituire uno o più componenti del gruppo di lavoro, dovrà provvedere alla loro sostituzione, indicando i nominativi e le referenze delle persone che intende proporre in luogo di quelle indicate al momento dell'offerta. La Direzione Lavoro autorizzerà sostituzioni solamente con personale che, a suo insindacabile giudizio, abbia requisiti e curricula di valore analogo o superiore rispetto alle figure da sostituire.

L'Impresa è tenuta ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti, derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, previdenza, assicurazione e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri. L'Impresa si obbliga altresì ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili, alla data di stipula del presente contratto, alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni. L'Impresa si impegna, altresì, a continuare ad applicare i citati contratti collettivi anche dopo la

loro scadenza e fino alla loro sostituzione. Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano l'Impresa anche nel caso in cui questa non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del presente contratto.

#### **Art. 9 – SOSPENSIONE DEL SERVIZIO E RECESSO**

Eventuali sospensioni del contratto potranno essere disposte ai sensi di quanto previsto dall'art. 107 del D.Lgs. n. 50/2016.

É facoltà dell'Amministrazione Regionale recedere dal contratto di appalto nei casi e con le modalità indicate nel Capitolato descrittivo prestazionale, o ai sensi dell'art. 1671 del Codice Civile, anche se è già iniziata la prestazione del servizio; tale facoltà verrà esercitata per iscritto mediante invio all'appaltatore di apposita comunicazione. Ai sensi dell'art. 1, comma 13, del D.L. n. 95/2012, convertito nella Legge n. 135/2012, l'Amministrazione ha il diritto di recedere in qualsiasi tempo dal Contratto, previa formale comunicazione all'appaltatore con preavviso non inferiore a quindici giorni e previo pagamento delle prestazioni già eseguite, oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguite, nel caso in cui, tenuto conto anche dell'importo dovuto per le prestazioni non ancora eseguite, i parametri delle convenzioni stipulate da Consip S.p.A. ai sensi dell'articolo 26, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, successivamente alla stipula del predetto Contratto, siano migliorativi rispetto a quelli del Contratto stipulato e l'appaltatore non acconsenta a una modifica delle condizioni economiche tale da rispettare il limite di cui all'articolo 26, comma 3, della legge 23 dicembre 1999, n. 488.

#### **Art. 10 – REVISIONE PREZZI**

Non è prevista alcuna revisione dei prezzi contrattuali, che rimarranno fissi ed invariati per tutta la durata del contratto.

#### **Art. 11 – SUBAPPALTO**

*(Nel caso di assenza di subappalti: L'impresa dichiara che non intende far ricorso al subappalto.)*

*(Nel caso di previsione di subappalti: L'affidamento in subappalto è consentito, previa autorizzazione della Stazione Appaltante, nella misura e per i servizi o quote di servizi indicati all'atto dell'offerta, purché:*

- l'affidatario non abbia partecipato alla procedura per l'affidamento dell'appalto;
- il subappaltatore sia qualificato nella relativa categoria;
- la quota percentuale subappaltabile deve essere contenuta entro il limite massimo del 50% dell'importo contrattuale;
- il concorrente dimostri l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del Codice).
- il subappaltatore non sia tra gli operatori economici iscritti nell'Elenco regionale degli Organismi di

formazione accreditati dalla Regione del Veneto ai sensi della L.R. 9 agosto 2002 n. 19 *"Istituzione dell'elenco regionale degli organismi di formazione accreditati"* e/o nell'Elenco degli operatori pubblici e privati accreditati ad erogare servizi al lavoro nel territorio regionale ex art. 25, L.R. 13 marzo 2009 n. 3.

L'affidamento in subappalto è integralmente disciplinato dall'art. 105 del Codice.

La Stazione Appaltante verificherà che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori sia inserita, a pena di nullità, un'apposita clausola con la quale essi assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010.

I servizi o le parti di servizio affidati in subappalto non possono essere oggetto di ulteriore subappalto.

L'appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti della Stazione Appaltante per l'esecuzione dei servizi oggetto di subappalto.

Nel caso di pagamento tramite l'appaltatore, il medesimo si obbliga a trasmettere alla Stazione Appaltante, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato a proprio favore, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti ai subappaltatori.

Nel caso non venisse fornita copia delle fatture di cui al punto precedente entro il predetto termine, la Stazione Appaltante procederà a sospendere i successivi pagamenti a favore dell'appaltatore.

#### **Art. 12 – OBBLIGO DI RISERVATEZZA E TRATTAMENTO DATI PERSONALI**

L'impresa, ai sensi e per gli effetti del Reg.(UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, dà il proprio assenso alla trattazione dei dati con i sistemi elettronici o manuali in modo da garantirne comunque la sicurezza e la riservatezza.

È fatto assoluto divieto all'impresa di divulgare a terzi informazioni, dati, notizie o documenti di cui venisse a conoscenza o in possesso durante l'esecuzione del servizio, o comunque in relazione ad esso. L'impresa si obbliga altresì al rispetto degli ulteriori adempimenti previsti in tema di riservatezza dagli articoli 18 e 24 del Capitolato.

#### **Art. 13 – RESPONSABILITÀ**

L'impresa solleva la Regione da ogni eventuale responsabilità civile verso terzi, comunque connessa alla realizzazione e all'esercizio delle attività di servizio affidate. Nessun ulteriore onere potrà dunque derivare a carico della Regione, oltre il pagamento del corrispettivo contrattuale.

#### **Art. 14 – CONTROVERSIE**

Non è ammesso dalle parti il ricorso all'arbitrato. Eventuali controversie che dovessero insorgere durante lo svolgimento del servizio tra l'impresa e la Regione saranno demandate al giudice ordinario. Il foro competente è quello di Venezia.

**Art. 15 – RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO E DIRETTORE DELL'ESECUZIONE  
DEL CONTRATTO**

Per l'esecuzione del servizio di cui al presente contratto sono individuati quale Responsabile Unico del Procedimento il Direttore della Direzione Lavoro dott. Alessandro Agostinetti e quale Direttore dell'Esecuzione la dott.ssa Roberta Rebesani della Direzione Lavoro.

**Art. 16 – OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI**

L'impresa dichiara di conoscere e di assumersi tutti gli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, e sue modifiche ed integrazioni, e si impegna a:

- comunicare il numero di conto corrente dedicato e le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare, nonché le eventuali modifiche;
- inserire apposita clausola in tema di obblighi di tracciabilità finanziaria nei contratti con i propri contraenti, di cui, su richiesta, fornirà copia alla stazione appaltante;
- apporre, negli strumenti finanziari utilizzati per le transazioni, il Codice Identificativo Gara (CIG) 8977725D07 ed il Codice Unico di Progetto (CUP) H74E21001000006.

*(in caso di Raggruppamento Temporaneo di Imprese: L'Impresa mandataria si impegna a rispettare le norme sulla tracciabilità anche nei pagamenti effettuati a favore delle imprese mandanti.)*

L'Impresa si impegna a dare immediata comunicazione alla Stazione appaltante ed alla Prefettura-Ufficio del Governo territorialmente competente della notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Con riferimento a quanto disposto dall'articolo 3, comma 9 bis, della Legge n. 136/2010, rimane stabilito che tutti i pagamenti saranno accreditati (e quindi i flussi finanziari relativi al presente contratto rintracciabili) presso Banca \_\_\_\_\_, sul conto corrente Codice IBAN \_\_\_\_\_, il cui mancato utilizzo determinerà la risoluzione di diritto del presente contratto.

**Art. 17 – SPESE CONTRATTUALI**

Tutti gli oneri fiscali riguardanti il servizio oggetto del presente contratto rimangono a carico dell'impresa, così pure le spese inerenti imposte di bollo e di registrazione del presente atto. Le Parti dichiarano che il presente contratto è assoggettato a IVA, per cui chiedono la registrazione con applicazione dell'imposta in misura fissa, ai sensi dell'articolo 40 del DPR n. 131 del 1986.

**Art. 18 – DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI PER LE INTERFERENZE  
(D.U.V.R.I.) E DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ EX ART. 26, COMMA 3 BIS, DELLA  
LEGGE 23 DICEMBRE 1999, N. 488.**

Relativamente a quanto previsto dall'art. 26, comma 3, del D.Lgs. del 09.04.2008, n. 81, in materia di tutela della salute e della sicurezza dei luoghi di lavoro, circa l'obbligo del datore di lavoro committente di elaborare un documento unico di valutazione dei rischi da interferenze (DUVRI), si precisa che non sussiste tale obbligo, poiché trattasi di servizi intellettuali, esclusi da detto obbligo ai sensi dell'art. 26, comma 3 bis, del medesimo D.Lgs. n. 81/2008, e conseguentemente i costi della sicurezza per i rischi da interferenze sono pari a 0,00.

Il dott. Alessandro Agostinetti dichiara, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 47 e seguenti del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, che la Regione del Veneto, nella procedura di aggiudicazione di questo appalto, ha rispettato tutte le prescrizioni previste dall'art. 26, commi 3 e 3 bis, della legge 23 dicembre 1999, n. 488 e che il servizio oggetto del presente contratto non è presente nelle convenzioni Consip attive.

**Art. 19 – PROTOCOLLO DI LEGALITÀ E CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI  
PUBBLICI**

L'Aggiudicatario si impegna a rispettare tutte le clausole pattizie di cui al Protocollo di legalità ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavoro servizi e forniture approvato con Deliberazione della Giunta Regionale n. 1036 del 4 agosto 2015 e ad accettarne incondizionatamente contenuto ed effetti.

L'impresa si impegna ad osservare e a far osservare al proprio personale dipendente ed ai propri collaboratori le norme contenute nel Codice di comportamento per la tutela della dignità delle lavoratrici e dei lavoratori della Regione del Veneto, approvato con DGR. n. 1266 del 3 luglio 2012.

[*se ricorre il caso:* Il presente Contratto è sottoposto a condizione risolutiva, ai sensi e per gli effetti dell'art. 91 e ss. del D. Lgs. n. 159/2011, in quanto stipulato in pendenza del ricevimento delle informazioni di cui all'articolo 92, comma 3, del citato decreto.]

Il presente contratto è risolto immediatamente e automaticamente ai sensi dell'art. 92 del D. Lgs. n. 159/2011, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del contratto, informazioni antimafia interdittive di cui al D. Lgs. n. 159/2011. In tal caso, sarà applicata a carico dell'impresa oggetto dell'informativa antimafia interdittiva successiva, anche una penale nella misura del 10% del valore del contratto, salvo il maggior danno. Ove possibile, le penali saranno applicate mediante automatica detrazione, da parte della stazione appaltante, del relativo importo dalle somme dovute in relazione alla prima erogazione utile. L'appaltatore si impegna ad inserire nel contratto di subappalto o in

altro subcontratto una clausola risolutiva espressa che preveda la risoluzione immediata ed automatica del contratto stesso, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla sottoscrizione del subappalto o del subcontratto, informazioni interdittive di cui all'art. 91 e ss. del D. Lgs. 159/2011. L'appaltatore si obbliga altresì ad inserire nel contratto di subappalto o nel subcontratto una clausola che preveda l'applicazione a carico dell'impresa oggetto dell'informativa interdittiva successiva, anche di una penale nella misura del 10% del valore del subappalto o del subcontratto, salvo il maggior danno, specificando che le somme provenienti dall'applicazione delle penali saranno affidate in custodia all'appaltatore e destinate all'attuazione di misure incrementali della sicurezza dell'intervento, secondo le indicazioni che saranno impartite dalla Prefettura.

La stazione appaltante si riserva di valutare le c.d. informative supplementari atipiche – di cui all'art. 1 septies del Decreto Legge 6 settembre 1982, n. 629, convertito nella Legge 12 ottobre 1982, n. 726, e successive integrazioni – al fine del gradimento dell'impresa sub affidataria, per gli effetti di cui all'art. 91 e ss. del D. Lgs. n. 159/2011.

La stazione appaltante non autorizzerà subappalti a favore di imprese che hanno partecipato alle operazioni di selezione e non risultate aggiudicatarie.

#### **Art. 20 – DICHIARAZIONE SUI CONFLITTI DI INTERESSE**

Il signor \_\_\_\_\_, in qualità di legale rappresentante dell'Impresa, dichiara di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti della Stazione Appaltante che hanno esercitato poteri autorizzativi o negoziali per conto della stessa, nell'ultimo triennio.

#### **Art. 22 – NORME DI RINVIO**

Per tutto quanto non previsto o disciplinato dal presente atto, si rimanda alla normativa comunitaria, nazionale e regionale vigente in materia di appalti pubblici di servizi.

Il presente contratto è stato letto, approvato specificatamente articolo per articolo con le premesse e sottoscritto dalle parti.

Per la Regione del Veneto

\_\_\_\_\_

Per l'aggiudicatario

\_\_\_\_\_